



**Ambrosiano
Group SpA.**

Modello di organizzazione, gestione e controllo

(approvato dall'Assemblea dei Soci il 07/01/2014)

Versione 9.0 (aggiornamento del 17/03/2023)

ai sensi dell'art. 6, comma 3,

del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

**«Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche,
delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a
norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300»**



INDICE

PARTE GENERALE	6
1. Il Decreto Legislativo 8 Giugno 2001, n. 231	6
1.1 Caratteristiche e natura della responsabilità degli enti	6
1.2 Fattispecie di Reato individuate dal Decreto e dalle successive modificazioni	7
1.3 Criteri di imputazione della responsabilità all'ente	9
1.4 Indicazioni del Decreto in ordine alle caratteristiche del Modello di organizzazione, gestione e controllo	10
1.5 I Reati commessi all'estero	11
1.6 Le sanzioni	11
a) Sanzioni pecuniarie.....	11
b) Sanzioni interdittive.....	11
c) Confisca.....	12
1.7 Le vicende modificative dell'ente.....	12
2. Finalità del Modello.....	13
3. Modello e Codice Etico	13
4. Modifiche ed aggiornamento del Modello.....	14
5. L'Azienda.....	14
6. Adozione del Modello 231/01 da parte di Ambrosiano Group spa	15
7. Reati rilevanti per AMBROSIANO GROUP spa	16
8. Destinatari del Modello.....	16
9. ORGANISMO DI VIGILANZA	17
9.1 La funzione	17
9.2 Nomina e composizione dei Membri dell'Organismo di Vigilanza	17
9.3 Revoca, Sostituzione, decadenza e recesso.....	18
9.4 Attività e poteri	18
9.5 La segnalazione delle violazioni	19
9.6 Flussi Informativi da e verso l'Organismo	19
9.7 Prestazioni da parte di altre società	20
10. Il sistema sanzionatorio.....	20



11. Comunicazione e Formazione	22
PARTE SPECIALE	23
1. Reati nei confronti della Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del D. lgs 231/01)	23
1.1 <i>Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)</i>	23
1.2 <i>Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)</i>	23
1.3 <i>Truffa (in danno dello Stato o di un altro ente pubblico) (art. 640 comma 2 n. 1 c.p.)</i>	23
1.4 <i>Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)</i>	23
1.5 <i>Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640-ter c.p.)</i>	24
1.6 <i>Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.)</i>	24
1.7 <i>Istigazione alla corruzione (art. 322)</i>	24
1.8 <i>Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)</i>	24
1.9 <i>Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)</i>	24
1.10 <i>Concussione (art. 317 c.p.)</i>	25
1.11 <i>Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)</i>	25
1.12 <i>Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)</i>	25
2. Aree di rischio	26
3. Principi generali di comportamento	26
4. Principi specifici di comportamento	27
4.1 <i>Stipulazione ed esecuzione di contratti e/o convenzioni con soggetti pubblici mediante partecipazione a gare d'appalto.</i>	28
4.2 <i>Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici</i>	28
4.3 <i>Gestione Ispezioni e Verifiche da parte di Soggetti Pubblici</i>	28
5. I Compiti dell'Organismo di Vigilanza	28
6. I Reati Societari (art 25 ter del D.lgs 231/01)	29
6.2 <i>False Comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)</i>	29
6.3 <i>False Comunicazioni Sociali in danno della società, dei soci, dei creditori (art. 2622 c.c.)</i>	29
6.4 <i>Falso In Prospetto (art. 173-bis D.Lgs 24 febbraio 1998 n. 58)</i>	30
6.5 <i>Falsità nelle relazioni o comunicazioni con le società di revisione (art. 2624 c.c.)</i>	30
6.6 <i>Impedito Controllo (art. 2625 c.c.)</i>	30
6.7 <i>Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)</i>	31
6.8 <i>Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)</i>	31
6.9 <i>Illegale ripartizione degli utili e degli riserve (art. 2627 c.c.)</i>	31
6.10 <i>Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)</i>	31



Ambrosiano Group sp.A.

6.11	<i>Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)</i>	31
6.12	<i>Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)</i>	32
6.13	<i>Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)</i>	32
6.14	<i>Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)</i>	32
6.15	<i>Omessa comunicazione del conflitto d'interesse (art. 2629-bis c.c.)</i>	32
6.16	<i>Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)</i>	32
7.	Aree di Rischio	33
8.	Principi Generali di Comportamento	33
9.	Principi Specifici di Comportamento	34
10.	I Compiti dell'Organismo di Vigilanza	35
11.	REATI IN TEMA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO (art. 25-septies del Decreto)	35
12.	TIPOLOGIA DEI REATI.....	35
12.1	<i>Omicidio colposo (art. 589 c.p.)</i>	36
12.2	<i>Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)</i>	36
13.	AREE A RISCHIO.....	36
14.	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	39
15.	PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO	40
16.	VALUTAZIONE DEI RISCHI ESISTENTI.....	41
17.	CONTROLLO E RIVALUTAZIONE DEL SISTEMA DI SICUREZZA INTERNO.....	41
18.	COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	41
19.	I reati in ambito informatico e di tutela del diritto d'autore (artt. 24 - bis e 25 - novies del D.Lgs. 231/2001)	42
20.	TIPOLOGIA DI REATI	42
20.1	<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art.24 - bis D.Lgs. 231/01)</i>	42
20.2	<i>Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art.25-novies D.Lgs. 231/01)</i>	42
21.	AREE DI RISCHIO	43
22.	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	44
23.	I REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA'DI PROVENIENZA ILLECITA (Art. 25 octies D.Lgs 231/01)	47
24.	TIPOLOGIA DEI REATI.....	47
24.1	<i>Art. 648 Ricettazione.</i>	47
24.2	<i>Art. 648-bis Riciclaggio.</i>	48
24.3	<i>Art. 648-ter cod. pen. "Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita."</i>	48



24.4	<i>Ricettazione (art. 648 cod. pen.)</i>	48
24.5	<i>Riciclaggio (art. 648 bis cod. pen.)</i>	49
24.6	<i>Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter cod. pen.)</i>	49
25.	AREE A RISCHIO.....	50
26.	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	50
27.	DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO	50
28.	TIPOLOGIA DI REATI	50
28.1	<i>Art. 513 c.p. - Tutela della libertà industria e commercio</i>	51
28.2	<i>Art. 513-bis c.p. - Illecita concorrenza con minaccia o violenza</i>	51
29.	AREE A RISCHIO.....	51
30.	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	51
31.	PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO	52
32.	COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	52
33.	Articolo 25 duodecies d. lgs. 231/2001 (ex d. lgs. 109/2012) in relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 22 comma 12 e 12 bis	52
34.	TIPOLOGIA DI REATO.....	53
35.	AREE A RISCHIO.....	53
	I REATI AMBIENTALI	54
	I SINGOLI REATI AMBIENTALI.....	56
37.1	<i>Art. 727 bis c.p. - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette</i>	56
37.2	<i>Art. 733 - bis c.p. - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto</i>	57
37.3	<i>Art. 137 D. Lgs. 152/2006 – Scarichi di acque reflue industriali (Sanzioni penali)</i>	57
37.4	<i>Art. 256 D. Lgs. n. 152/2006 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata</i>	58
37.5	<i>Art. 257 D. Lgs. n. 152/2006 – Omessa bonifica dei siti</i>	60
37.6	<i>Art. 258 D. Lgs. n. 152/2006 - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari</i>	61
37.7	<i>Art. 259 D. Lgs. n. 152/2006 - Traffico illecito di rifiuti</i>	62
37.8	<i>Art. 260 D. Lgs. n. 152/2006 - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti</i>	62
37.9	<i>Art. 260 bis D. Lgs. n. 152/2006 - Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti – Sistri</i>	63
37.10	<i>Art. 279 D. Lgs. n. 152/2006 - Emissioni nell'aria (Sanzioni)</i>	65
37.11	<i>Art. 1 L. 150/1992</i>	66
37.12	<i>Art. 2 L. 150/1992</i>	67



Ambrosiano Group sp.A.

37.13 Art. 3 bis L. 150/1992.....	68
37.14 Art. 6 L. 150/1992.....	68
37.15 Art. 3 L. 549/1993 – Cessazione e riduzione dell’impiego delle sostanze lesive	69
37.16 Art. 8 D. Lgs. 202/2007 – Inquinamento doloso.....	70
37.17 Art. 9 D. Lgs. 202/2007 – Inquinamento colposo.....	70
38 AREE DI RISCHIO – Rinvio Allegato Qualità e Ambiente	70
39 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	71
40 Razzismo e Xenofobia	72
40.1 Aree di rischio.....	73
40.2 Principi generali di comportamento.....	73
40.3 I Compiti dell’ODV.....	73
41 Reati Tributari.....	74

PARTE GENERALE

1. Il Decreto Legislativo 8 Giugno 2001, n. 231

Il Decreto che introduce e disciplina la responsabilità amministrativa derivante da Reato degli enti nasce al fine di recepire e mettere in atto la normativa comunitaria sulla lotta alla corruzione, creando un *unicum* nell’ordinamento italiano, che fino al 2001 non prevedeva forme di responsabilità penale o amministrativa per i soggetti collettivi, i quali potevano essere chiamati a pagare al massimo, in via solidale, le multe, ammende e sanzioni amministrative inflitte ai propri rappresentanti legali, amministratori o dipendenti.

Il campo di applicazione del Decreto è molto ampio e riguarda tutti gli enti forniti di personalità giuridica, le società, le associazioni anche prive di personalità giuridica, gli enti pubblici economici, gli enti privati concessionari di un pubblico servizio. La normativa non è invece applicabile allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli enti pubblici non economici né agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

1.1 Caratteristiche e natura della responsabilità degli enti

Il Legislatore ha individuato diverse tipologie di Reati che possono essere commessi da persone fisiche nell’interesse o a vantaggio della società, fino ad includere fattispecie anche non necessariamente tipiche dell’attività di impresa.

In particolare, il Decreto prevede che dal legame tra persona fisica-ente e dal legame tra Reato ed interesse dell’ente derivi una responsabilità diretta di quest’ultimo, tramite un particolare sistema punitivo indipendente e parallelo a quello comunque applicabile alla persona fisica. La



responsabilità amministrativa dell'ente, inoltre, sussiste anche se non sia stato identificato l'autore del Reato, o se il Reato si sia estinto per una causa che sia diversa dall'amnistia. L'Autorità competente a contestare l'illecito all'ente è il Pubblico Ministero, mentre è il giudice penale che ha la responsabilità e l'autorità per irrogare la sanzione.

1.2 Fattispecie di Reato individuate dal Decreto e dalle successive modificazioni

L'ente può essere chiamato a rispondere per un numero chiuso di reati, ovvero soltanto per i cd. "Reati Presupposto" indicati negli artt. 24 e seguenti del Decreto.

Alla data di approvazione del presente documento, i Reati Presupposto appartengono alle categorie indicate di seguito:

- ✓ ***Indebita percezione di erogazioni***, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (Art. 24, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo modificato dalla L. 161/2017]
- ✓ ***Delitti informatici e trattamento illecito di dati*** (Art. 24-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016]
- ✓ ***Delitti di criminalità organizzata*** (Art. 24-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015]
- ✓ ***Concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione*** (Art. 25, D.Lgs. n. 231/2001) [modificato dalla L. n. 190/2012 e dalla L. 3/2019]
- ✓ ***Falsità in monete, in carte di pubblico credito***, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D.Lgs. 125/2016]
- ✓ ***Delitti contro l'industria e il commercio*** (Art. 25-bis.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]
- ✓ ***Reati societari*** (Art. 25-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015 e dal D.Lgs. n.38/2017]
- ✓ ***Reati con finalità di terrorismo o di eversione*** dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (Art. 25-quater, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003]
- ✓ ***Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili*** (Art. 25-quater.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006]



Ambrosiano Group s.p.A.

- ✓ ***Delitti contro la personalità individuale*** (Art. 25-quinquies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003; modificato dalla L. n. 199/2016]
- ✓ ***Reati di abuso di mercato*** (Art. 25-sexies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005]
- ✓ ***Altre fattispecie in materia di abusi di mercato*** (Art. 187-quinquies TUF) [articolo modificato dal D.Lgs. n. 107/2018]
- ✓ ***Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime***, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007; modificato L. n. 3/2018]
- ✓ ***Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro***, beni o utilità di provenienza illecita, nonchè autoriciclaggio (Art. 25-octies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014]
- ✓ ***Delitti in materia di violazione del diritto d'autore*** (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]
- ✓ ***Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità*** giudiziaria (Art. 25-decies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009]
- ✓ ***Reati ambientali*** (Art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018]
- ✓ ***Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*** (Art. 25-duodecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012, modificato dalla Legge 17 ottobre 2017 n. 161]
- ✓ ***Razzismo e xenofobia*** (Art. 25-terdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla Legge 20 novembre 2017 n. 167, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018]
- ✓ ***Frode in competizioni sportive***, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-quaterdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 39/2019]
- ✓ ***Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato*** (Art. 12, L. n. 9/2013) [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva]
- ✓ ***Reati transnazionali*** (L. n. 146/2006) [Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale]



Ambrosiano Group SpA.

- ✓ **Reati Tributari** (Art. 25 quinquiesdecies, D.Lgs n. 231/01) [articolo aggiunto dal D.Lgs 124/19].
- ✓ **Contrabbando e mancato pagamento dei diritti di confine** (Art. 25-sexiesdecies, D.Lgs n. 231/01) [articolo aggiunto dal D.Lgs. 75/20]
- ✓ **Delitti contro il patrimonio culturale** (Art. 25-septiesdecies, D.Lgs n. 231/01) [articolo aggiunto dalla L. 22/22]
- ✓ **Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici** (art. 25 duodevicies) [articolo aggiunto dalla L. 22/22]
- ✓ **Delitti tentati** (Art. 26, D.Lgs. 231/02)

1.3 Criteri di imputazione della responsabilità all'ente

Nel caso di commissione di uno dei Reati Presupposto, l'ente è punibile solamente nel caso in cui si verificano determinate condizioni, definite come criteri di imputazione del Reato all'ente.

La prima condizione è che il Reato sia stato commesso da un soggetto legato all'ente da un rapporto qualificato: Soggetti Apicali, Soggetti Subordinati, Collaboratori.

La seconda condizione è che il Reato sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente:

- ✓ l'"interesse" sussiste quando l'autore del Reato ha agito con l'intento di favorire la società, indipendentemente dalla circostanza che poi tale obiettivo sia stato realmente conseguito;
- ✓ il "vantaggio" sussiste quando la società ha tratto, o avrebbe potuto trarre, dal Reato un risultato positivo, economico o di altra natura.
- ✓ Inoltre l'art. 6 del Decreto prevede l'esclusione della responsabilità dell'ente qualora, pur in presenza delle due suddette condizioni, l'ente dimostri:
 - ✓
 - ✓ che l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire Reati della specie di quello verificatosi;
 - ✓ che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
 - ✓ che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte del predetto organismo;
 - ✓ che il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione.



Le circostanze appena elencate devono concorrere congiuntamente affinché la responsabilità dell'ente possa essere esclusa.

L'esenzione da colpa della società dipende quindi dall'adozione ed attuazione efficace di un modello di prevenzione dei Reati e dall'istituzione di un Organismo di Vigilanza sul modello, a cui è assegnata la responsabilità di sorvegliare la conformità delle attività agli standard e alle procedure definite nel modello.

Il Decreto è molto più rigido e severo nel caso in cui il Reato sia stato commesso da Soggetti Apicali, poiché richiede una prova di estraneità più forte dovendo, l'ente, dimostrare una sorte di frode interna da parte di tali soggetti.

Nelle ipotesi di Reati commessi da Soggetti Subordinati, l'ente può invece essere chiamato a rispondere solo qualora si accerti che la commissione del Reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

1.4 Indicazioni del Decreto in ordine alle caratteristiche del Modello di organizzazione, gestione e controllo

Il modello opera quale causa di non punibilità solo se:

- ✓ efficace, ovvero se ragionevolmente idoneo a prevenire il Reato o i Reati commessi;
- ✓ effettivamente attuato, ovvero se il suo contenuto trova applicazione nelle procedure aziendali e nel sistema di controllo interno.
- ✓ Quanto all'efficacia del modello, il Decreto prevede che esso abbia il seguente contenuto minimo:
- ✓ siano individuate le attività della società nel cui ambito possono essere commessi Reati;
- ✓ siano previsti specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società, in relazione ai Reati da prevenire;
- ✓ siano individuate le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di Reati;
- ✓ sia introdotto un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
- ✓ siano previsti obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;

in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione, nonché al tipo di attività svolta, siano previste misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.



Ambrosiano Group SpA.

Il Decreto stabilisce, inoltre, che il modello sia sottoposto a verifica periodica ed aggiornamento, sia nel caso in cui emergano significative violazioni delle prescrizioni, sia qualora avvengano significativi cambiamenti nell'organizzazione o nell'attività della società.

1.5I Reati commessi all'estero

In forza dell'art. 4 del Decreto, l'ente può essere chiamato a rispondere in Italia di Reati Presupposto commessi all'estero, a condizione che:

- ✓ lo Stato del luogo in cui è stato commesso il Reato non proceda;
- ✓ l'ente abbia la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- ✓ il Reato sia stato commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'ente;
- ✓ sussistano le condizioni generali di procedibilità previste dagli articoli 7, 8, 9, 10 c.p.

1.6 Le sanzioni

L'ente ritenuto responsabile può essere condannato a quattro tipi di sanzioni, diverse per natura e per modalità d'esecuzione:

a) Sanzioni pecuniarie.

La sanzione pecuniaria è sempre applicata qualora il giudice ritenga l'ente responsabile. Essa dipende da un sistema dimensionato in "quote" che sono determinate dal giudice. L'entità della sanzione pecuniaria dipende della gravità del Reato, dal grado di responsabilità della società, dall'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del Reato o per prevenire la commissione di altri illeciti. Il giudice, nel determinare il quantum della sanzione, tiene anche in considerazione le condizioni economiche e patrimoniali della società.

b) Sanzioni interdittive.

Le sanzioni interdittive possono essere applicate in aggiunta alle sanzioni pecuniarie ma soltanto se espressamente previste per il Reato per cui si procede e solo nel caso in cui ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- ✓ l'ente ha tratto dal Reato un profitto rilevante e il Reato è stato commesso da un Soggetto Apicale, o da un Soggetto Subordinato nel caso in cui la commissione del Reato sia stata resa possibile da gravi carenze organizzative;
- ✓ in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive previste dal Decreto sono:

- ✓ l'interdizione, temporanea o definitiva, dall'esercizio dell'attività;



Ambrosiano Group SpA.

- ✓ la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- ✓ il divieto di contrattare con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- ✓ l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- ✓ il divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive sono usualmente temporanee e possono essere applicate anche in via cautelare, prima della sentenza di condanna.

c) Confisca.

Consiste nell'acquisizione da parte dello Stato del prezzo o del profitto del Reato o di un valore ad essi equivalente.

d) Pubblicazione della sentenza di condanna (in uno o più giornali o mediante affissione nel Comune ove l'ente ha la sua sede principale)

Sebbene applicate dal giudice penale, tutte le sanzioni sono di carattere amministrativo e si prescrivono al decorrere del quinto anno dalla data di commissione del Reato.

1.7 Le vicende modificative dell'ente

Il Decreto disciplina il regime della responsabilità dell'ente nel caso di vicende modificative, ovvero in caso di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda.

Il principio fondamentale stabilisce che è solamente l'ente a rispondere, con il suo patrimonio o con il proprio fondo comune, dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria. La norma esclude dunque, indipendentemente dalla natura giuridica dell'ente collettivo, che i soci o gli associati siano direttamente responsabili con il loro patrimonio.

In caso di trasformazione dell'ente resta ferma la responsabilità per i Reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto. Il nuovo ente sarà quindi destinatario delle sanzioni applicabili all'ente originario, per i fatti commessi anteriormente alla trasformazione.

In caso di fusione, l'ente risultante dalla fusione, anche per incorporazione, risponde dei Reati dei quali erano responsabili gli enti che hanno partecipato all'operazione.

In caso di scissione parziale, resta ferma la responsabilità dell'ente scisso per i Reati commessi anteriormente alla data di scissione. Inoltre, sia in caso di scissione totale che parziale, gli enti beneficiari sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i Reati commessi anteriormente alla data di scissione, in proporzione al patrimonio netto trasferito al singolo ente.

In caso di cessione o di conferimento dell'azienda nell'ambito della quale è stato commesso il Reato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente, il cessionario è solidalmente obbligato con l'ente cedente al pagamento della sanzione pecuniaria, nei limiti del



Ambrosiano Group SpA.

valore dell'azienda ceduta e nei limiti delle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, o di cui il cessionario era comunque a conoscenza.

2. Finalità del Modello

Con l'adozione del Modello, la Società intende adempiere puntualmente alla normativa, essere conforme ai principi ispiratori del Decreto, nonché migliorare e rendere quanto più efficienti possibili il sistema di controlli interni e di corporate governance già esistenti.

Obiettivo principale del Modello è quello di creare un sistema organico e strutturato di principi e procedure di controllo, atto a prevenire, ove possibile e concretamente fattibile, la commissione dei Reati Presupposto. Il Modello andrà ad integrarsi con il sistema di governo della Società, ed andrà ad implementare il processo di diffusione di una cultura d'impresa improntata alla correttezza, alla trasparenza ed alla legalità.

Il Modello si propone, inoltre, le seguenti finalità:

- ✓ fornire un'adeguata informazione ai Dipendenti, a coloro che agiscono su mandato della Società, o sono legati alla Società da rapporti rilevanti ai fini del Decreto, riguardo le Attività Sensibili;
- ✓ diffondere una cultura d'impresa che sia basata sulla legalità, in quanto la Società condanna ogni comportamento non conforme alla legge o alle disposizioni interne, ed in particolare alle disposizioni contenute nel Modello Organizzativo;
- ✓ diffondere una cultura del controllo;
- ✓ un'efficace ed efficiente organizzazione dell'impresa, ponendo l'accento in particolar modo sulla formazione delle decisioni e sulla loro trasparenza, sulla previsione di controlli, preventivi e successivi, nonché sulla gestione dell'informazione interna ed esterna;
- ✓ attuare tutte le misure necessarie per eliminare nel più breve tempo possibile eventuali situazioni di rischio di commissione dei Reati.

3. Modello e Codice Etico

La Società ha redatto ed utilizzato un proprio Codice Etico, lo stesso è stato successivamente recepito ed adeguato ai requisiti del presente Modello di Gestione e Controllo con Delibera del 07/01/2014. Il Codice Etico, che costituisce parte fondamentale del Modello, ha come fine ultimo l'indicazione delle regole di comportamento e dei valori etico-sociali di cui è permeata la Società, in parallelo col perseguimento del proprio oggetto sociale e dei propri obiettivi.



Ambrosiano Group s.p.A.

Il Modello ed il Codice Etico formano insieme un corpus di norme interne finalizzate alla diffusione di una cultura improntata sull'etica e sulla trasparenza aziendale.

Oltre al Codice Etico, che definisce i principi e le norme di comportamento aziendale, sono inoltre parte integrante del Modello:

- ✓ il control and risk self assessment, finalizzato all'individuazione delle Attività Sensibili;
- ✓ tutte le disposizioni, i provvedimenti interni, le linee guida e le procedure operative aziendali, che di questo documento costituiscono attuazione (ad esempio, poteri, organigrammi, job description, statuto, bilanci).

Tali atti e documenti sono reperibili secondo le modalità previste per la loro diffusione all'interno dell'azienda.

4. Modifiche ed aggiornamento del Modello

Il Modello deve sempre essere tempestivamente modificato o integrato con delibera dell'Assemblea dei Soci, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza e comunque sempre dopo aver sentito l'Organismo di Vigilanza stesso, quando:

- ✓ siano sopravvenute violazioni o elusioni delle prescrizioni in esso contenute, che ne abbiano dimostrato la non efficacia o l'incoerenza ai fini della prevenzione dei Reati;
- ✓ siano sopravvenuti cambiamenti significativi nel quadro normativo, nell'organizzazione o nell'attività della Società;
- ✓ in tutti gli altri casi in cui si renda necessaria o utile la modifica del Modello.

In ogni caso, eventuali accadimenti che rendano necessaria la modifica o l'aggiornamento del Modello, devono essere segnalati dall'Organismo di Vigilanza in forma scritta all'Assemblea dei Soci, affinché questi possa eseguire le delibere di sua competenza.

Le procedure aziendali necessarie per l'attuazione del Modello vengono proposte dalle Funzioni interessate ed approvate dal Assemblea dei Soci. Per l'adozione delle modifiche alle procedure non sostanziali il Assemblea dei Soci delega l'Amministratore, che periodicamente riferisce al Consiglio sulla natura delle modifiche apportate. L'Organismo di Vigilanza è costantemente informato dell'aggiornamento e dell'implementazione delle nuove procedure operative ed ha facoltà di esprimere il proprio parere sulle proposte di modifica.

5. L'Azienda

Ambrosiano Group spa nasce dalla fusione di diverse esperienze professionali, per questo si avvale del know how e dell'esperienza di società specializzate in vari settori dei servizi e della gestione di impresa.



Ambrosiano Group SpA.

La società può così offrire professionalità e supporto a tutte quelle realtà che esternalizzano, o vogliono esternalizzare, parte delle proprie attività. Con questa strategia è così possibile minimizzare i costi, diminuire gli oneri degli investimenti e soprattutto concentrarsi sul proprio core business.

Da oltre un decennio la Società è al fianco di imprese di grandi e piccole dimensioni, avendo così maturato un background e un'esperienza tale da permettere di offrire una fornitura di servizi alle imprese di alta qualità, attraverso personale specializzato e continuamente formato nelle diverse attività.

Tra i nostri punti di forza la costante attenzione ai problemi della sicurezza sul lavoro, grazie a un team di esperti dedicato ai clienti anche in questo importante ambito del servizio.

In considerazione della propria struttura organizzativa e delle attività svolte, il Consorzio ha optato per il sistema di amministrazione e controllo c.d. tradizionale. Il sistema di corporate governance della Società risulta, pertanto, così articolato:

- ✓ Amministratore Unico;
- ✓ Assemblea dei Soci;
- ✓ Collegio sindacale.

6. Adozione del Modello 231/01 da parte di Ambrosiano Group spa

La Società, da sempre consapevole della rilevanza dei valori d'impresa e nell'ottica di completamento del sistema di regole, principi, procedure e controlli già dalla stessa attuato ai fini dell'adeguamento alle esigenze ed agli standard richiesti dalla Proprietà e dalla Dirigenza, ha adottato, in osservanza delle disposizioni del Decreto, il Modello con delibera dell'Assemblea dei Soci il 07/01/2014.

Il Modello è stato elaborato tenendo conto della struttura e dell'attività concretamente svolta dalla Società, della natura e della dimensione della sua organizzazione. Ai fini della preparazione del presente documento, la Società ha proceduto dunque:

- ✓ all'individuazione delle Attività Sensibili;
- ✓ all'autovalutazione dei rischi (c.d. "control and risk self assessment") di commissione di Reato;
- ✓ all'identificazione di adeguati presidi di controllo, già esistenti o da implementare;
- ✓ alla revisione del proprio sistema di deleghe, poteri e di attribuzione delle responsabilità.

In relazione alla possibile commissione di Reati contro la persona (art. 25-septies del Decreto) la Società ha proceduto alla valutazione dei rischi connessi alle attività svolte, sulla base di quanto risulta dalle



verifiche effettuate in ottemperanza alle previsioni del D. Lgs. 81/2008 e della normativa speciale ad esso collegata.

7. Reati rilevanti per AMBROSIANO GROUP Spa

In considerazione della struttura e delle attività concretamente svolte dalla Società, nonché della natura e dimensione della sua organizzazione, la Società ha considerato come rilevanti i Reati Presupposto di cui al Decreto espressamente indicati nel paragrafo 1.2. del presente documento.

A – Reati contro la Pubblica Amministrazione;

B - Reati informatici;

C – Reati contro la criminalità organizzata;

D – Reati societari;

E – Reati commessi con la violazione delle norme sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

F – Reati di ricettazione e riciclaggio;

G – Reati di induzione a rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria;

H – Reati ambientali;

I – Reati di impiego di cittadini di Paesi Terzi il cui soggiorno è irregolare;

L – Reati contro la personalità individuale;

M – Reati tributari.

La Società si impegna a valutare costantemente la rilevanza ai fini del Modello di eventuali ulteriori Reati, attuali e futuri.

8. Destinatari del Modello

Il Modello si applica:

- ✓ a coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo nella Società o in una sua unità organizzativa autonoma;
- ✓ ai componenti del ASSEMBLEA DEI SOCI di Ambrosiano Group spa;
- ✓ ai Dipendenti;
- ✓ ai Collaboratori e Fornitori della Società;
- ✓ ai soggetti esterni alla Società, individuati dall’Organismo di Vigilanza ai quali è opportuno applicare, in ragione della natura dell’attività svolta, le previsioni del Modello.

Tutti i Destinatari del Modello Organizzativo sono tenuti a rispettare puntualmente le disposizioni contenute nello stesso e le sue procedure di attuazione.

Il Modello Organizzativo costituisce regolamento interno della Società, vincolante per la medesima.



9. ORGANISMO DI VIGILANZA

9.1 La funzione

La Società istituisce, in ottemperanza al Decreto, un Organismo di Vigilanza, autonomo, indipendente e con il compito di vigilare costantemente:

- ✓ sull'osservanza del Modello da parte di tutti i Destinatari dello stesso;
- ✓ sull'effettiva efficacia del Modello nel prevenire la commissione dei Reati ;
- ✓ sull'attuazione delle prescrizioni del Modello nell'ambito dello svolgimento delle attività della Società;
- ✓ sull'aggiornamento del Modello.

L'OdV si dota di un proprio regolamento di funzionamento, approvandone i contenuti e presentandolo al ASSEMBLEA DEI SOCI nella prima seduta utile successiva alla nomina.

9.2 Nomina e composizione dei Membri dell'Organismo di Vigilanza

L' ASSEMBLEA DEI SOCI nomina l'OdV, motivando il provvedimento riguardante la scelta di ciascun componente, che dovrà essere selezionato esclusivamente in base a requisiti di:

- ✓ Autonomia e indipendenza: l'autonomia e l'indipendenza dell'Organismo di Vigilanza, così come dei suoi membri, costituiscono elementi chiave per il successo e la credibilità della attività di controllo.

L'Organismo di Vigilanza è inserito nell'organigramma della Società in una posizione gerarchica che sia la più elevata possibile e risponde, nello svolgimento di questa sua funzione, soltanto all'Assemblea dei Soci.

L'autonomia dell'Organismo di Vigilanza è assicurata dall'obbligo dell'Assemblea dei Soci di mettere a disposizione dell'Organismo di Vigilanza risorse aziendali specificatamente dedicate, di numero e valore proporzionato ai compiti affidatigli, e di approvare nel contesto di formazione del budget aziendale una dotazione adeguata di risorse finanziarie, proposta dall'Organismo di Vigilanza stesso, della quale quest'ultimo potrà disporre in autonomia per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti (ad esempio, consulenze specialistiche, trasferte, ecc.).

- ✓ Professionalità: l'Organismo di Vigilanza deve possedere, al suo interno, competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere.
- ✓ Continuità d'azione: l'Organismo di Vigilanza svolge in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza sul Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine.



Ambrosiano Group SpA.

- ✓ Onorabilità.

Pertanto la Società ritiene necessario che:

- ✓ l'Organismo di Vigilanza sia composto in forma collegiale da tre membri;
- ✓ almeno uno dei membri debba appartenere al personale della Società senza funzione operativa;
- ✓ Un componente dell'Organismo di Vigilanza, nominato Presidente dell'OdV, sia un professionista esterno, al fine di rinforzare i previsti requisiti di indipendenza e autonomia,.
- ✓ L'OdV rimane in carica sino alla scadenza dell'Assemblea dei Soci che ha provveduto alla sua nomina. I membri dell'OdV possono essere rieletti.

9.3 *Revoca, Sostituzione, decadenza e recesso*

La revoca e la sostituzione di un membro dell'OdV può avvenire solo attraverso delibera dell'Assemblea dei Soci e solo in presenza di giusta causa adeguatamente motivata.

Costituisce causa di decadenza dall'incarico, prima della scadenza del termine, la sopravvenuta incapacità o impossibilità ad esercitare l'incarico.

Ciascun componente dell'OdV può recedere in qualsiasi istante dall'incarico, previo preavviso minimo di un mese con comunicazione scritta e motivata l'Assemblea dei Soci.

In caso di decadenza o recesso di uno dei componenti dell'OdV, l'Assemblea dei Soci provvede tempestivamente alla sua sostituzione, anche a seguito di segnalazione del Presidente dell'OdV.

9.4 *Attività e poteri*

Per l'espletamento dei compiti assegnati, l'Organismo di Vigilanza è investito di tutti i poteri di iniziativa e controllo su ogni attività aziendale e livello del personale.

L'OdV svolge le sue funzioni coordinandosi con gli altri organi o funzioni di controllo esistenti nella Società.

Nel vigilare sull'effettiva attuazione del Modello, l'OdV è dotato di poteri e doveri che esercita nel rispetto delle norme di legge e dei diritti individuali dei lavoratori e dei soggetti interessati, così articolati:

- ✓ svolgere o provvedere a far svolgere, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, attività ispettive periodiche;
- ✓ chiedere informazioni o l'esibizione di documenti in merito alle Attività Sensibili a tutti i Destinatari del Modello e, laddove necessario, ai soggetti incaricati in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa in materia di antinfortunistica, di tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro;
- ✓ avvalersi dell'ausilio e del supporto dei Dipendenti o di consulenti esterni qualora sopravvenissero problematiche che richiedano l'ausilio di competenze specifiche;
- ✓ proporre all'organo o alla funzione titolare del potere disciplinare l'adozione delle necessarie sanzioni, di cui ai successivi paragrafi;



Ambrosiano Group SpA.

- ✓ verificare periodicamente il Modello e, ove necessario, proporre all'Assemblea dei Soci eventuali modifiche e aggiornamenti;
- ✓ valutare i programmi di formazione dei soggetti apicali e dei dipendenti inerenti al D. Lgs. 231/2001 predisposti dalla Società e vigilare sulla loro corretta attuazione;
- ✓ redigere periodicamente, con cadenza minima annuale, la relazione scritta all'Assemblea dei Soci di cui al successivo par. 9.6;
- ✓ nel caso di accadimento di fatti gravi ed urgenti, rilevati nello svolgimento delle proprie attività, informare immediatamente l'Assemblea dei Soci;
- ✓ individuare e aggiornare periodicamente le tipologie di rapporti giuridici con soggetti esterni alla Società ai quali è opportuno applicare il Modello, nonché determinare le modalità di comunicazione del Modello a tali soggetti e le procedure necessarie per il rispetto delle disposizioni in esso contenute.

9.5 La segnalazione delle violazioni

Tutti i Destinatari del presente documento hanno l'obbligo di segnalare i casi di commissione di Reati o eventuali violazioni sospette o conclamate del Modello, del Codice Etico, delle procedure stabilite in attuazione degli stessi:

- ✓ al proprio responsabile (che a sua volta è tenuto ad inoltrarle all'OdV), oppure
- ✓ direttamente all'OdV anche attraverso posta interna riservata o tramite la casella di posta elettronica dedicata ODV@CONSORZIOAMBROSIANO.COM.

Laddove anonime, le segnalazioni devono essere puntuali, non generiche e devono descrivere in maniera circostanziata fatti e persone oggetto della segnalazione stessa.

Le segnalazioni sopra indicate sono obbligatoriamente valutate dall'OdV che attiva un processo di accertamento della verità e fondatezza della segnalazione ricevuta.

La Società si impegna ad adottare misure idonee per garantire la riservatezza dell'identità di chi trasmette informazioni all'Organismo di Vigilanza, purché queste ultime siano veritiere e utili per identificare comportamenti difformi da quanto previsto dalle procedure del Modello e dal sistema di controllo interno. Saranno tuttavia opportunamente sanzionati comportamenti volti esclusivamente a rallentare l'attività dell'OdV.

L'Organismo di Vigilanza si impegna comunque a garantire i segnalanti in buona fede contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione e, in ogni caso, è assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante e del segnalato, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente o in mala fede.

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, devono essere trasmesse all'Organismo di Vigilanza le notizie relative ai procedimenti disciplinari attivati in relazione a "notizia di violazione" del Modello e alle sanzioni erogate (ivi compresi i provvedimenti assunti verso i Dipendenti) ovvero ai provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

9.6 Flussi Informativi da e verso l'Organismo



Ambrosiano Group SpA.

L'Organismo di Vigilanza ha l'obbligo di riferire unicamente all'Amministratore e all'Assemblea dei Soci, anche su fatti rilevanti del proprio ufficio o eventuali urgenti criticità del Modello emerse nella propria attività di vigilanza.

È obbligatorio per l'OdV presentare con cadenza almeno annuale, una relazione scritta che illustri, in particolare:

- ✓ le procedure disciplinari e le eventuali sanzioni applicate alla Società, intendendo unicamente quelle inerenti le Attività Sensibili;
- ✓ una valutazione generale del Modello, con eventuali proposte di integrazioni e migliorie di forma e contenuto, sull'effettivo funzionamento dello stesso;
- ✓ eventuali modifiche del quadro normativo di riferimento;
- ✓ la sintesi dei fatti rilevanti, delle sanzioni disciplinari applicate e delle modifiche di carattere significativo apportate al Modello delle Società del Gruppo;

L'Organismo di Vigilanza può stabilire le altre tipologie di informazioni che i responsabili coinvolti nella gestione delle Attività Sensibili devono trasmettere assieme alla periodicità e modalità con le quali tali comunicazioni sono inoltrate allo stesso Organismo di Vigilanza.

9.7 Prestazioni da parte di altre società

Le prestazioni di beni o servizi da parte di società appartenenti o non appartenenti al Consorzio, con particolare riferimento a beni e servizi che possano riguardare Attività Sensibili, devono essere disciplinate sotto forma di contratto scritto.

Il contratto tra le parti deve prevedere le seguenti clausole:

- ✓ l'obbligo da parte della società prestatrice di attestare la veridicità e la completezza della documentazione prodotta e delle informazioni comunicate alla Società in forza di obblighi di legge;
- ✓ l'impegno da parte della società prestatrice di rispettare, durante la durata del contratto, il Codice Etico ed il Modello, nonché le disposizioni del Decreto, e di operare in linea con essi;
- ✓ l'obbligo di ottemperare ad eventuali richieste di informazioni, dati o notizie da parte dell'OdV della Società.

Il mancato rispetto di una delle condizioni di cui ai punti precedenti deve essere debitamente motivato e comunicato per iscritto all'OdV.

10. Il sistema sanzionatorio



Ambrosiano Group s.p.A.

La Società condanna qualsiasi comportamento difforme, oltre che dalla legge, dalle previsioni del Modello e del Codice Etico, anche qualora il comportamento sia realizzato nell'interesse della Società ovvero con l'intenzione di arrecare ad essa un vantaggio.

Ogni violazione del Modello o delle procedure stabilite in attuazione dello stesso, da chiunque commessa, deve essere immediatamente comunicata, per iscritto, all'Organismo di Vigilanza, ferme restando le procedure e i provvedimenti di competenza del titolare del potere disciplinare.

Il dovere di segnalazione grava su tutti i Destinatari del Modello.

Dopo aver ricevuto la segnalazione, l'Organismo di Vigilanza deve immediatamente porre in essere i dovuti accertamenti, previo mantenimento della riservatezza del soggetto contro cui si sta procedendo.

Le sanzioni sono adottate dagli organi aziendali competenti, in virtù dei poteri loro conferiti dallo statuto o da regolamenti interni alla Società. Dopo le opportune valutazioni, l'OdV informerà il titolare del potere disciplinare che darà il via all'iter procedurale al fine delle contestazioni e dell'ipotetica applicazione delle sanzioni.

A titolo esemplificativo, costituiscono infrazioni disciplinari i seguenti comportamenti:

- ✓ la violazione, anche con condotte omissive e in eventuale concorso con altri, dei principi del Codice Etico, del Modello Organizzativo e delle procedure previste o stabilite per la sua attuazione;
- ✓ la redazione, eventualmente in concorso con altri, di documentazione non veritiera;
- ✓ l'agevolazione, mediante condotta omissiva, della redazione da parte di altri, di documentazione non veritiera;
- ✓ la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione inerente la procedura per sottrarsi al sistema dei controlli previsto dal Modello;
- ✓ l'ostacolo all'attività di vigilanza dell'OdV;
- ✓ l'impedimento all'accesso alle informazioni e alla documentazione richiesta dai soggetti preposti ai controlli delle procedure e delle decisioni;
- ✓ la realizzazione di qualsiasi altra condotta idonea a eludere il sistema di controllo previsto dal Modello.

Il Modello, in conformità con quanto previsto dal CCNL, costituisce un insieme di regole alle quali il personale deve attenersi, in materia di norme comportamentali e di sanzioni: ogni sua violazione, pertanto, comporta l'applicazione del procedimento disciplinare e delle relative sanzioni.

Dopo aver ricevuto una segnalazione di una violazione e dopo aver effettuato le opportune valutazioni, l'OdV informerà il titolare del potere disciplinare che darà il via all'iter procedurale al fine delle contestazioni e dell'ipotetica applicazione delle sanzioni.

Nei confronti dei lavoratori dipendenti con qualifica di impiegato e quadro, il sistema disciplinare è applicato in conformità all'art. 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed ai vigenti CCNL di categoria.



Ambrosiano Group SpA.

Qualora il fatto costituisca violazione anche di doveri derivanti dalla legge o dal rapporto di lavoro, tali da non consentire ulteriormente il proseguimento del rapporto di lavoro neppure in via provvisoria, potrà essere deciso il licenziamento senza preavviso, secondo l'art. 2119 c.c., fermo il rispetto del procedimento disciplinare.

Se la violazione riguarda i dirigenti, l'OdV deve darne comunicazione al titolare del potere disciplinare ed all'Assemblea dei Soci, mediante relazione scritta. I destinatari della comunicazione avviano i procedimenti di loro competenza al fine delle contestazioni e dell'eventuale applicazione delle sanzioni previste dalla legge e dal CCNL applicabile, con l'eventuale revoca di procure o deleghe.

Se la violazione riguarda Amministratori della Società, l'OdV deve darne immediata comunicazione all'Assemblea dei Soci e al collegio sindacale mediante relazione scritta. In questo caso, l'Assemblea dei Soci può applicare qualsiasi provvedimento previsto dalla legge, determinato in base alla gravità, alla colpa ed al danno derivante alla Società.

Nei casi più gravi e quando la violazione sia tale da ledere il rapporto di fiducia con la Società, l'Assemblea dei Soci convoca l'assemblea, proponendo la revoca dalla carica.

In caso di violazione da parte di un componente del collegio sindacale, l'Assemblea dei Soci, qualora le violazioni siano tali da integrare giusta causa di revoca, propone all'assemblea l'adozione dei provvedimenti di competenza e provvede alle ulteriori incombenze previste dalla legge.

I rapporti con le terze parti sono regolati da adeguati contratti scritti che devono prevedere clausole di rispetto dei principi fondamentali del Modello e del Codice Etico da parte di tali soggetti esterni. In particolare, tali clausole prevedono che il mancato rispetto di tali principi costituisce grave inadempimento delle obbligazioni assunte e può comportare la risoluzione dei medesimi rapporti, oltre la richiesta di risarcimento dei danni subiti dalla Società.

11. Comunicazione e Formazione

La comunicazione del Modello è affidata all'Amministratore Unico che garantisce, attraverso i mezzi ritenuti più opportuni la sua diffusione e la conoscenza effettiva a tutti i Destinatari.

È compito della Società attuare e formalizzare specifici piani di formazione, con lo scopo di garantire l'effettiva conoscenza del Decreto, del Codice Etico e del Modello da parte di tutte le direzioni e funzioni aziendali.

L'erogazione della formazione deve essere differenziata a seconda che la stessa si rivolga ai Dipendenti nella loro generalità, ai Dipendenti che operino in specifiche aree di rischio, all'OdV, agli amministratori, ecc., sulla base dell'analisi delle competenze e dei bisogni formativi elaborata dalla Direzione Risorse Umane.

La formazione ai fini dell'attuazione del Modello è obbligatoria per le seguenti categorie di soggetti:

- ✓ All'Amministratore Unico di Ambrosiano Group spa;
- ✓ coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo nella Società o in una sua unità organizzativa autonoma;
- ✓ i Dipendenti .

Essa è gestita dalla società di consulenza incaricata della redazione e dell'aggiornamento del presente modello, in stretta cooperazione con l'Organismo di Vigilanza che si adopera affinché i programmi di formazione siano erogati tempestivamente.



La Società garantisce la predisposizione di mezzi e modalità che assicurino sempre la tracciabilità delle iniziative di formazione e la formalizzazione delle presenze dei partecipanti, la possibilità di valutazione del loro livello di apprendimento e la valutazione del loro livello di gradimento del corso, al fine di sviluppare nuove iniziative di formazione e migliorare quelle attualmente in corso, anche attraverso commenti e suggerimenti su contenuti, materiale, docenti.

PARTE SPECIALE

1. Reati nei confronti della Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del D. lgs 231/01)

I reati attualmente previsti dal Decreto 231/01, agli artt. 24 e 25, sono i seguenti

1.1 Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)

“Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità Europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni”.

1.2 Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall’articolo 640-bis, chiunque mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 5.164 a € 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito”.

1.3 Truffa (in danno dello Stato o di un altro ente pubblico) (art. 640 comma 2 n. 1 c.p.)

“Chiunque, con artifizii o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309 a € 1.549: 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare”.

1.4 Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

“La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d’ufficio se il fatto di cui all’art. 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee”.



1.5 Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640-ter c.p.)

“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51a € 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309 a € 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell’art. 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un’altra circostanza aggravante”.

1.6 Corruzione per un atto d’ufficio (art. 318 c.p.)

“Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino a un anno”.

1.7 Istigazione alla corruzione (art. 322)

“Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti, a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualifica di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell’art. 318, ridotta di un terzo. Se l’offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell’articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall’articolo 318. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall’articolo 319”.

1.8 Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.)

“Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni”.

1.9 Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)



“Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. Se dal fatto deriva l’ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l’ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all’ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni”.

1.10 Concussione (art. 317 c.p.)

“Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni”.

1.11 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

“Le disposizioni dell’articolo 319 si applicano anche all’incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui all’articolo 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo”.

1.12 Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)

“Le disposizioni degli articoli ... da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- ✓ ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- ✓ ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- ✓ alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni Parte Speciale -27/03/09 4 corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- ✓ ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le Comunità europee;
- ✓ a coloro che, nell’ambito di altri Stati membri dell’Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

Le disposizioni degli articoli ... 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- ✓ alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- ✓ a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell’ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi”.



2. Aree di rischio

In considerazione dei rapporti che Ambrosiano Group spa intrattiene, in ragione della propria attività con soggetti e autorità pubbliche o incaricati di un pubblico servizio, le attività ritenute più specificamente a rischio alla luce della valutazione dei rischi effettuata, sono le seguenti:

- ✓ Negoziazione, stipulazione ed esecuzione di contratti e/o convenzioni con soggetti pubblici mediante partecipazione a gare d'appalto per tutte le attività offerte dalla stessa AMBROSIANO GROUP SPA;
- ✓ gestione dei rapporti commerciali con i soggetti pubblici;
- ✓ gestione dei rapporti tecnico-commerciali con le compagnie di assicurazione e la loro rete agenziale;
- ✓ gestione di ispezioni e verifiche da parte di soggetti pubblici;

Nell'ambito delle aree sensibili sopra descritte, le occasioni di possibile comportamento illecito sono individuate, in particolare, in:

- ✓ iter di partecipazione alla gara di appalto pubblica, intendendo: fase di raccolta e predisposizione dei dati e della documentazione richiesti dal bando; firma e inoltro della domanda di partecipazione; eventuale costituzione di A.T.I.; rapporti con l'ente pubblico appaltatore nella fase di gara per l'assegnazione dell'incarico;
- ✓ attività di consulenza prestata a clienti pubblici; report per i clienti pubblici della funzione risk consulting; gestione dei rapporti con i Consorzi di Difesa, in particolare da parte della Business Unit Agricoltura; attività di presentazione della Società e dei suoi prodotti presso potenziali nuovi clienti;
- ✓ verifiche e ispezioni presso Ambrosiano Group spa, quali quelle eseguite dai Vigili del Fuoco, Guardia di Finanza, Ispettorato del Lavoro; fase di accompagnamento all'ispezione e messa a disposizione di dati e documenti; fase di firma dei relativi verbali;

Obiettivo della Parte Speciale è l'adozione, da parte dei Destinatari del Modello, di comportamenti generali e specifici conformi ai principi che la Società si è data nelle aree a rischio e idonei a prevenire la commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione previsti dal Decreto.

I reati maggiormente riferibili a questa area sono quelli di corruzione (per un atto d'ufficio o per un atto contrario ai doveri d'ufficio) e di istigazione alla corruzione, che si realizzano attraverso l'offerta o la promessa di denaro o altra utilità agli interlocutori dell'ente che indice il bando per ottenere, indebitamente, l'aggiudicazione di una gara o l'accelerazione indebita di un atto dovuto.

Nel caso di presentazione di documenti o dati volutamente falsi e/o lacunosi per ottenere l'aggiudicazione della gara può essere integrato il reato di truffa in danno dell'ente pubblico.

3. Principi generali di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo a carico dei Destinatari del Modello dei seguenti comportamenti da tenere, in via generale, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione:

- ✓ osservare rigorosamente tutte le leggi e i regolamenti che disciplinano l'attività di Ambrosiano Group spa, con particolare riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti di qualsiasi natura con la Pubblica Amministrazione;



Ambrosiano Group SpA.

- ✓ instaurare e mantenere qualsiasi rapporto con la Pubblica Amministrazione sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza, in considerazione dell'imparzialità che deve ispirare l'attività amministrativa.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso divieto per i Destinatari di:

- ✓ porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste dagli artt. 24 e 25 del Decreto;
- ✓ porre in essere comportamenti che, sebbene non costituiscano di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarle.

In particolare, è fatto espresso divieto di:

- ✓ effettuare elargizioni in denaro a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;
- ✓ distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi di Ambrosiano Group spa;
- ✓ accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (come, a puro titolo di esempio, promesse di assunzioni o consulenze dirette o di prossimi congiunti) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione, finalizzate comunque ad ottenere illeciti vantaggi;
- ✓ riconoscere compensi in favore di consulenti e collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o che, non corrispondano ad alcuna prestazione;
- ✓ ricevere o sollecitare elargizioni in denaro, omaggi, regali, o vantaggi di altra natura da pubblici funzionari ove eccedano le normali pratiche commerciali e di cortesia; chiunque riceva omaggi o vantaggi di altra natura è tenuto a darne immediata comunicazione all'Organismo di Vigilanza;
- ✓ assumere personale e/o attribuire incarichi (ad es. di consulenza) nei casi in cui l'assunzione o l'incarico siano (o possano apparire) finalizzati allo scambio di favori con soggetti pubblici;
- ✓ i partners commerciali di AMBROSIANO GROUP spa tra cui le società cooperative aderenti al consorzio e i consulenti esterni eventualmente coinvolti nelle aree a rischio della presente Parte Speciale devono sottoscrivere una dichiarazione, facente parte della documentazione contrattuale che regola il loro rapporto con Ambrosiano Group spa, nella quale affermino:
 - di conoscere il contenuto del D.Lgs 231/2001, del Codice Etico e dei principi del Modello adottato da Ambrosiano Group spa e di impegnarsi ad osservarne il contenuto;
 - di segnalare tempestivamente all'O.d.V. di Ambrosiano Group spa eventuali violazioni delle prescrizioni contenute nel Modello e nel Codice Etico della Società o di comportamenti comunque contrari a quanto previsto dal D.Lgs 231/2001 dei quali siano venuti a conoscenza nell'ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione utilizzando l'apposita e-mail messa a disposizione dall'ODV proprio a tal fine: odv@consorzioambrosiano.com .

4. Principi specifici di comportamento

Ambrosiano Group spa partecipa a gare d'appalto indette da enti e aziende pubbliche. Pertanto, nell'espletamento dell'attività sensibile oggetto della Parte Speciale, Ambrosiano Group spa adotterà procedure specifiche in osservanza dei principi sotto riportati.



Ambrosiano Group SpA.

4.1 Stipulazione ed esecuzione di contratti e/o convenzioni con soggetti pubblici mediante partecipazione a gare d'appalto.

- ✓ Nella fase di partecipazione alle gare pubbliche i rapporti con l'ente pubblico appaltante sono intrattenuti esclusivamente da personale di Ambrosiano Group spa a ciò espressamente autorizzato per iscritto attraverso un documento, delega o procura, che indichi specificamente l'ambito e i limiti dei poteri esercitabili verso il soggetto esterno;
- ✓ il responsabile dei rapporti con gli Enti Pubblici trasmette all'Amministratore e all'O.d.V., a cadenza mensile, un report con indicati i bandi a cui la società ha deciso di partecipare;
- ✓ gli accordi di associazione con partner commerciali (es. A.T.I.) devono essere definiti per iscritto, con precisa evidenza delle condizioni dell'accordo stesso e della parte economica e devono essere autorizzati da un Amministratore di tale attività deve essere inviata informativa semestrale all'O.d.V. con relativa motivazione;
- ✓ i partner dichiarano per iscritto di tenere, nell'ambito dell'iniziativa comune, comportamenti corretti, trasparenti e nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti; di conoscere il contenuto del D.Lgs 231/2001 e di osservare i principi del Modello e del Codice Etico di AMBROSIANO GROUP SPA.

4.2 Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici

- ✓ I responsabili delle aree che intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione verificano la completezza, correttezza e veridicità di tutti i dati e i documenti trasmessi a qualunque titolo a soggetti pubblici o che comunque comportano per Ambrosiano Group spa un'incidenza contabile e/o fiscale (es. dichiarazione dei redditi, adempimenti per il personale). Annualmente un rendiconto di queste verifiche deve essere trasmesso per iscritto all'ASSEMBLEA DEI SOCI e all'O.d.V.;
- ✓ al termine degli incontri più significativi con soggetti pubblici deve essere redatto un report, da trasmettere per l'archiviazione all'O.d.V., nel quale vengono indicati luogo, data, contenuto della riunione e generalità dei partecipanti;
- ✓ gli Amministratori sovrintendono e dirigono coloro che hanno rapporti continuativi con clienti enti pubblici essendo espressamente incaricati.

4.3 Gestione Ispezioni e Verifiche da parte di Soggetti Pubblici

- ✓ Alle ispezioni e verifiche da parte di soggetti pubblici deve partecipare, per conto di Ambrosiano Group spa, personale a ciò espressamente delegato.
- ✓ Dell'ispezione/verifica deve essere redatto un verbale interno da trasmettere all'O.d.V.
- ✓ Eventuali criticità emerse devono essere immediatamente comunicate all'ASSEMBLEA DEI SOCI e all'O.d.V.

5. I Compiti dell'Organismo di Vigilanza

Compiti specifici dell'Organismo di Vigilanza concernenti l'osservanza e l'efficacia del Modello in materia di reati contro la Pubblica Amministrazione sono:



Ambrosiano Group s.p.A.

- ✓ monitorare l'efficacia e l'effettiva attuazione delle procedure interne e dei principi di comportamento atti alla prevenzione dei reati contro la Pubblica Amministrazione;
- ✓ esaminare le eventuali segnalazioni e disporre gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
- ✓ risolvere i dubbi interpretativi sul Modello e sui principi di comportamento previsti dalla presente Parte Speciale eventualmente posti dai Destinatari;
- ✓ conservare la documentazione relativa all'attività di controllo svolta nelle aree di rischio di cui alla Parte Speciale "A"

Nel caso in cui dagli accertamenti svolti dall'Organismo di Vigilanza emergano elementi che facciano risalire la violazione dei principi e protocolli contenuti nella presente Parte Speciale del Modello, la commissione del reato, o il tentativo di commissione del reato, direttamente all'Amministratore Unico, l'Organismo di Vigilanza dovrà riferire all'Assemblea dei Soci e al Collegio Sindacale, per l'adozione degli opportuni provvedimenti di competenza.

6. I Reati Societari (art 25 ter del D.lgs 231/01)

6.2 False Comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

"Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci, i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a due anni.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi. La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene.

La punibilità è comunque esclusa se la falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento. In ogni caso il fatto non è punibile se è conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore

generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa".

6.3 False Comunicazioni Sociali in danno della società, dei soci, dei creditori (art. 2622 c.c.)

"Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci, i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale



Ambrosiano Group SpA.

essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato, a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee. Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni. La pena è da due a sei anni se, nelle ipotesi di cui al terzo comma, il fatto cagiona un grave nocumento ai risparmiatori. Il nocumento si considera grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo. La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi. La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se la falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento. In ogni caso il fatto non è punibile se è conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta. Nei casi previsti dai commi settimo e ottavo, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa”.

6.4 Falso In Prospetto (art. 173-bis D.Lgs 24 febbraio 1998 n. 58)

“Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per la sollecitazione all'investimento o all'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari, è punito con la reclusione da uno a cinque anni”

6.5 Falsità nelle relazioni o comunicazioni con le società di revisione (art. 2624 c.c.)

“I responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza delle falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno. Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni”.

6.6 Impedito Controllo (art. 2625 c.c.)



“Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a € 10.329. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’art. 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”.

6.7 Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

“Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all’ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno”.

6.8 Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

“Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simultaneamente i conferimenti ai soci o li liberano dall’obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno”.

6.9 Illegale ripartizione degli utili e degli riserve (art. 2627 c.c.)

“Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l’arresto fino a un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio estingue il reato”.

6.10 Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

“Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all’integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto”.

6.11 Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)



Ambrosiano Group SpA.

“Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”.

6.12 Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

“I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”.

6.13 Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

“Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione a sei mesi a tre anni”.

6.14 Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

“Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni”.

6.15 Omessa comunicazione del conflitto d'interesse (art. 2629-bis c.c.)

“L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di un altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi”.

6.16 Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e altri soggetti sottoposti per leggi alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione



Ambrosiano Group sp.A.

economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza, ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Sono puniti con la

stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58".

7. Aree di Rischio

Le aree di attività ritenute maggiormente a rischio in relazione ai reati societari sono considerate le seguenti:

- ✓ tenuta della contabilità, redazione del bilancio e delle altre relazioni e comunicazioni sociali in genere, gestione delle incombenze societarie;
- ✓ gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale e con la società di revisione.
- ✓ Le occasioni di possibile comportamento illecito sono la predisposizione della bozza di bilancio e del bilancio civilistico, nonché in generale, tutta l'attività di formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, di regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili e delle comunicazioni al Collegio Sindacale e alla società di revisione.

Obiettivo della Parte Speciale è quello di indicare i comportamenti che Ambrosiano Group spa intende porre in essere onde evitare di incorrere nei reati societari previsti dal Decreto.

I reati maggiormente riferibili a questa area sono le false comunicazioni sociali e le false comunicazioni sociali in danno della Società, dei soci o dei creditori, ovvero quei comportamenti finalizzati ad ottenere indebiti vantaggi per la Società attraverso la rappresentazione non veritiera della propria situazione economica e patrimoniale.

Occorre poi garantire che, attraverso una comunicazione e una collaborazione continuative, il Collegio Sindacale e la società di revisione siano sempre posti nelle condizioni di operare il proprio controllo legale, organizzativo e contabile nella massima obiettività e trasparenza.

Ambrosiano Group spa adotta procedure specifiche in osservanza dei seguenti principi.

8. Principi Generali di Comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico dei Destinatari di:

- ✓ porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25 ter del Decreto);
- ✓ porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.



Ambrosiano Group SpA.

La presente Parte Speciale prevede l'esplicito obbligo a carico dei Destinatari:

- ✓ di tenere un comportamento corretto, tempestivo, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio (bilancio civilistico, bilancio gestionale, bilanci mensili) e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi (per quanto in loro diritto) un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica di Ambrosiano Group spa;
- ✓ di osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del patrimonio sociale e di agire sempre nel rispetto delle procedure interne che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere. Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto, in particolare, di:
 - rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione del bilancio o delle altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Ambrosiano Group spa ;
 - omettere la comunicazione di dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- ✓ porre in essere operazioni finalizzate alla creazione di disponibilità extracontabili (ad es. fatture per operazioni inesistenti);
- ✓ porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque costituiscano ostacolo allo svolgimento all'attività di controllo da parte del Collegio Sindacale e della società di revisione.

Per quanto riguarda invece la gestione societaria, è fatto divieto di:

- ✓ restituire conferimenti ai soci o liberarli dall'obbligo di eseguirli al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale;
- ✓ ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- ✓ effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni, scissioni in violazione delle disposizioni poste a tutela dei creditori;
- ✓ procedere a aumenti o riduzioni fittizie di capitale;
- ✓ influenzare illecitamente l'assemblea per procurarsi indebiti vantaggi;
- ✓ omettere di comunicare all'Assemblea dei Soci e al Collegio Sindacale le informazioni relative a cariche assunte in altre società o la cessazione o la modifica delle stesse, tali da poter far insorgere un conflitto di interessi con Ambrosiano Group spa .

9. Principi Specifici di Comportamento

- ✓ Prevedere l'obbligo, per ciascun soggetto coinvolto nell'elaborazione del bilancio, delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali, di sottoscrivere una dichiarazione di veridicità e completezza dei dati e delle informazioni che vanno inserite a bilancio;
- ✓ Mettere tempestivamente a disposizione di tutti i membri dell'Assemblea dei Soci la bozza del bilancio per le opportune osservazioni;
- ✓ Esporre con chiarezza e completezza i parametri di valutazione seguiti;
- ✓ Prevedere almeno una riunione, con stesura del relativo verbale, tra il Collegio Sindacale e l'Organismo di Vigilanza, da tenersi prima della riunione dell'Assemblea dei Soci indetta per l'approvazione del bilancio;



Ambrosiano Group SpA.

- ✓ Trasmettere al Collegio Sindacale, con congruo anticipo, tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni dell'Assemblea dei Soci o sui quali esso debba esprimere un parere ai sensi di legge;
- ✓ Mettere a disposizione del Collegio Sindacale e della società di revisione di tutta la documentazione sulla gestione della Società di cui i due organismi necessitano per le verifiche di competenza.

10. I Compiti dell'Organismo di Vigilanza

Compiti specifici dell'O.d.V. concernenti l'osservanza e l'efficacia del Modello in materia di reati societari sono i seguenti:

- ✓ monitorare l'efficacia e l'effettiva attuazione delle procedure interne e dei principi di comportamento previsti per la prevenzione dei reati societari, anche attraverso verifiche periodiche;
- ✓ esaminare le eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo (Collegio Sindacale e società di revisione) o da qualsiasi dipendente e disporre gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni;
- ✓ conservare la documentazione relativa ai controlli posti in essere nelle aree di rischio di cui alla presente Parte Speciale.

Nel caso in cui dagli accertamenti svolti dall'Organismo di Vigilanza emergano elementi che facciano risalire la violazione dei principi e protocolli contenuti nella presente Parte Speciale del Modello, la commissione del reato, o il tentativo di commissione del reato, direttamente all' Amministratore Unico, l'Organismo di Vigilanza dovrà riferire all'Assemblea dei Soci e al Collegio Sindacale, per l'adozione degli opportuni provvedimenti di competenza.

11. REATI IN TEMA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO (art. 25-septies del Decreto)

L'art. 9 della legge 3 agosto 2007, n. 123, sostituito dall'art. 300 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 ha inserito nel corpus del d.lgs. 231/2001 il nuovo articolo 25-septies.

Tale norma estende la punibilità delle società alle ipotesi di commissione dei delitti di "omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro", di cui agli artt. 589 e 590, terzo comma, c.p.

Per la prima volta i reati che costituiscono il presupposto della responsabilità amministrativa ex d.lgs. 231/2001 sono sanzionabili laddove commessi esclusivamente con colpa.

Dunque, mentre in precedenza le attività di prevenzione erano indirizzate a evitare condotte riconducibili all'intenzione dell'agente, grava ora sulle società l'onere di prevenire delitti derivanti da comportamenti non voluti dall'agente ma che si verificano a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

L'illecito contemplato dall'art. 25-septies, per le peculiarità dei reati ivi decritti, offre pertanto alle imprese un impulso per integrare i modelli di organizzazione, gestione e controllo già esistenti con i sistemi di gestione per la sicurezza e l'igiene sul lavoro, nonché per operare un coordinamento con gli istituti previsti dalla normativa di settore.

12. TIPOLOGIA DEI REATI

I reati previsti dall'art. 25-septies del Decreto in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro sono:



12.1 Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

“Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto e' commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

- ✓ *soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;*
- ✓ *soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici”.*

12.2 Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

“Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto e' commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi e' della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime e' della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale”.

13. AREE A RISCHIO

È opportuno precisare che non tutti gli episodi di omicidio colposo o di lesioni personali colpose gravi o gravissime possono essere il presupposto della responsabilità amministrativa: infatti, ai sensi dell'art. 27-septies in esame, rilevano solo quei fatti in cui la condotta colposa che abbia determinato il danno all'incolumità fisica di qualcuno sia consistita nel mancato rispetto di una o più norme di legge o regolamento poste a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

È altresì necessario precisare che, ai sensi dell'art. 583 comma 1 c.p., la lesione personale è da considerarsi “grave” se:

- ✓ dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore a 40 giorni;
- ✓ il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.



Ambrosiano Group SpA.

La lesione è invece considerata “gravissima”, ai sensi del medesimo art. 583 comma 2 c.p., se dal fatto deriva:

- ✓ una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- ✓ la perdita di un senso;
- ✓ la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l’arto inservibile, ovvero la perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà dell’uso della parola;
- ✓ la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Per quanto attiene al regime sanzionatorio introdotto dal Decreto in relazione ai reati in esame, si distinguono tre diversi gradi di gravità dell’illecito, e quindi della sanzione applicabile all’ente.

In particolare:

- ✓ nel caso di omicidio colposo determinato dalle violazioni più gravi indicate dall’art. 55 comma 2 del Testo Unico (consistenti, sommariamente, nell’omessa redazione o nell’inadeguata redazione del documento di valutazione dei rischi imposto dalla legge in aziende le cui attività sono caratterizzate da particolare pericolosità), la sanzione pecuniaria è di 1000 quote; le sanzioni interdittive vanno da un minimo di tre mesi a un massimo di un anno;
- ✓ nel caso di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, la sanzione pecuniaria va da 250 a 500 quote; quelle interdittive da un minimo di tre mesi ad un massimo di un anno;
- ✓ nel caso di lesione colposa grave o gravissima, la sanzione pecuniaria massima è di 250 quote; le sanzioni interdittive non superano i sei mesi.

In considerazione della finalità delle fattispecie in esame, risulta di tutta evidenza come ogni attività di impresa costituisca un rischio, sotto il profilo della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, tanto per chi la esegue quanto per la collettività in generale.

Immediata conseguenza di tali premesse è che devono ritenersi destinatari della presente Parte Speciale, in aggiunta ai Destinatari del Modello:

- ✓ tutti i soggetti che svolgono funzioni e ricoprono incarichi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (a titolo esemplificativo, i procuratori del datore di lavoro, i responsabili per la sicurezza, i preposti, i medici competenti, gli addetti alle emergenze, ecc.);
- ✓ i prestatori esterni di servizi che operino all’interno delle aree aziendali (inclusi i lavoratori interinali o di cooperative che operino anche solo occasionalmente nelle aree aziendali);
- ✓ i lavoratori di imprese appaltatrici che operino all’interno delle aree aziendali;
- ✓ altri collaboratori, anche solo occasionali;
- ✓ i visitatori degli uffici e, in genere, di tutte le aree ove si svolge l’Attività.

Si deve anzitutto evidenziare che i delitti di cui alla presente Parte Speciale, a differenza di tutti gli altri previsti dal Decreto, non consistono in condotte illecite volontarie; essi sono integrati da condotte meramente colpose, e quindi involontarie.

In particolare, nel caso di lesioni colpose, nessuno vuole la realizzazione dell’evento lesivo: esso avviene per causa di un’omissione precedente circa il rispetto delle norme antinfortunistiche



Ambrosiano Group SpA.

determinata da colpa (ossia da negligenza o imprudenza o imperizia), non certo dalla volontà di cagionare quell'evento.

La presente Parte Speciale ha quindi la finalità di descrivere le attività poste in essere da Ambrosiano Group spa al fine di prevenire questo tipo di reati, attraverso misure organizzative interne che mirino all'assunzione puntuale ed esaustiva di tutti i rimedi e di tutte gli adempimenti imposti dalla normativa per la piena tutela della sicurezza del lavoro e la riduzione al minimo del rischio che si possano verificare omissioni e carenze in questo ambito di attività.

La presente Parte Speciale persegue, quindi, sei differenti finalità, tutte strumentali alla tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro:

- ✓ Organizzare e definire la struttura organizzativa dei soggetti aziendali dedicati alla cura della salute e della sicurezza sul lavoro;
- ✓ Dettare principi e regole di condotta generali, per l'azienda, per tutti i destinatari della Parte Speciale, per i soggetti che ricoprono ruoli attivi nella gestione della sicurezza del lavoro;
- ✓ Organizzare e regolare tutte le attività aziendali volte agli adempimenti richiesti, in tema di sicurezza del lavoro, dal Testo Unico;
- ✓ Organizzare e regolare tutte le attività relative alla continuativa valutazione dei rischi intrinseci nell'attività aziendale e della correttezza e/o attualità delle valutazioni esistenti;
- ✓ Organizzare le attività volte al costante adeguamento ed aggiornamento delle misure e degli strumenti della tutela aziendale della sicurezza e della salute del lavoro, sia con riferimento alle novità legislative, sia alle nuove conoscenze tecnico-scientifiche in materia;
- ✓ Organizzare e regolare le attività volte alla formazione e all'aggiornamento costanti e continuativi dei lavoratori in materia. In particolare, nel perseguire le finalità sopra elencate, Ambrosiano Group spa si propone di regolamentare ed indirizzare il proprio adempimento agli obblighi giuridici imposti dal Testo Unico in relazione:
 - al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici, dispositivi di protezione individuali;
 - alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
 - alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
 - alle attività di sorveglianza sanitaria;
 - alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
 - alle attività di vigilanza sul rispetto delle procedure e delle istruzioni affinché il lavoro sia svolto dai lavoratori in sicurezza;
 - all'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
 - alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Il presente Modello si propone inoltre espressamente di:

- ✓ prevedere misure e metodi idonei a monitorare:
 - lo stato complessivo del sistema di tutela della sicurezza da parte di Ambrosiano Group spa ,
 - la persistente adeguatezza delle misure assunte,
 - l'insorgere di nuove esigenze di tutela;



Ambrosiano Group SpA.

- ✓ prevedere l'estensione del sistema disciplinare già esistente anche alle carenze, alle omissioni ed alle violazioni in materia antinfortunistica.

Il proposito di Ambrosiano Group spa nell'adottare la presente Parte Speciale, quindi, non è soltanto quello di dettare una serie di norme di condotta volte alla prevenzione di infortuni ed incidenti, e ciò in considerazione del fatto che la Società è già dotata di un adeguato sistema di procedure in materia.

L'intento di Ambrosiano Group spa nella redazione della presente Parte Speciale è quindi piuttosto quello di evidenziare le regole fondamentali del sistema organizzativo con cui mira a gestire la sicurezza nell'ambito della sua Attività. La materia, quindi, richiede un approccio non solo normativo, ma anche esecutivo e dinamico, che tenga conto della continua evoluzione dell'organizzazione aziendale, tecnologica e della normativa, con un approccio di costante verifica dell'adeguatezza delle misure in essere.

14. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Ambrosiano Group spa ha da tempo codificato i principi generali cui intende conformarsi nell'affrontare la questione della tutela della sicurezza e della salute del lavoro.

La Società, infatti, considera la tutela della salute e della sicurezza non semplicemente un obbligo di legge, ma un dovere morale.

Conformemente a tali principi, nell'esercizio della propria Attività la società persegue pertanto i seguenti obiettivi:

- ✓ diminuzione nel tempo della frequenza e della gravità dei fenomeni infortunistici e delle malattie professionali, al minimo livello tecnicamente raggiungibile;
- ✓ adozione, in ogni scelta tecnica ed organizzativa, delle misure di prevenzione e protezione necessarie per eliminare i rischi, o comunque per ridurli a livelli accettabili;
- ✓ mantenimento nel tempo dei livelli di sicurezza desiderati, compatibilmente con il mantenimento di una gestione ottimale dei costi della sicurezza, anche attraverso l'impiego efficiente e pianificato delle risorse umane, tecnologiche e materiali in possesso dell'impresa.

A tal fine, Ambrosiano Group spa si è da sempre impegnata, tra l'altro, anche nel costante aggiornamento degli strumenti e delle tecnologie messe a disposizione dei propri dipendenti per l'esercizio delle attività aziendali.

Per dare attuazione concreta ai principi della propria politica di sicurezza, Ambrosiano Group spa:

- ✓ indica ai soggetti coinvolti nell'attività aziendale regole di comportamento sia generali che specifiche, con riferimento a particolari attività;
- ✓ valuta costantemente i rischi esistenti con riferimento alle diverse attività aziendali;
- ✓ prende in considerazione, ponendovi grande attenzione e stabilendo le procedure del caso, anche i casi e le situazioni che eccedono l'ordinaria attività aziendale.

Ambrosiano Group spa ha già adottato, da tempo, una serie di regole di condotta generali che devono in ogni caso caratterizzare il comportamento di tutti indistintamente i soggetti coinvolti nelle attività dell'azienda.

Ambrosiano Group spa si attiene anzitutto - e chiede a tutti i Destinatari della presente Parte Speciale, per quanto di competenza, che si attengano - ai seguenti principi generali:



Ambrosiano Group SpA.

- ✓ rigoroso rispetto di tutta la normativa in materia e realizzazione di un efficace, idoneo e competente sistema per la gestione, l'esecuzione e l'aggiornamento delle attività e delle misure relative;
- ✓ redazione e diffusione di regolamenti e comunicazioni interne, recanti informazione ed istruzioni circa i comportamenti e le cautele che devono essere adottati dai lavoratori;
- ✓ messa a disposizione dei lavoratori di adeguati dispositivi di protezione, curando che essi siano sempre aggiornati secondo lo stato dell'arte e delle conoscenze in materia;
- ✓ verifica, attraverso i soggetti preposti, dell'effettivo e costante impiego, conformemente ai manuali di istruzioni e alle ulteriori indicazioni, di tutti i dispositivi di sicurezza e di protezione previsti, con la previsione che assuma natura di illecito disciplinare il loro mancato utilizzo;
- ✓ identificazione e delimitazione, all'interno dell'azienda, delle aree di particolare pericolo per la sicurezza;
- ✓ predisposizione di procedure interne che prevedano il periodico aggiornamento del documento sulla valutazione dei rischi, e la necessità del suo aggiornamento in caso di rilevanti modifiche organizzative delle attività di lavoro o di modifiche legislative della normativa in materia;
- ✓ adozione di procedure interne per il caso di emergenza, evacuazione ed incendio;
- ✓ conferimento di deleghe al responsabile per la sicurezza, ed eventuali sub deleghe di questi ad altri soggetti dell'organizzazione aziendale, in forma scritta e sufficientemente dettagliata;
- ✓ riconoscimento al responsabile della sicurezza individuato, ed ai suoi delegati, di tutti i poteri e della necessaria capacità di spesa per l'effettivo esercizio dell'attività di vigilanza e di prevenzione;
- ✓ adempimento di tutti gli obblighi di formazione ed informazione previsti dal Testo Unico;
- ✓ Ambrosiano Group spa mette a disposizione di tutti i propri dipendenti un indirizzo di posta elettronica che consente di segnalare (al datore di lavoro/RSPP) strutture della società, fasi di lavoro o strumenti di lavoro che si presentino rischiosi o carenti dal punto di vista della tutela della sicurezza sul lavoro;
- ✓ verifica costante del rispetto delle norme in materia di sicurezza da parte anche di fornitori, prestatori d'opera ed ogni altro soggetto terzo, nell'esecuzione di opere e nella prestazione di servizi a favore della Società.

15. PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO

È fatto espresso obbligo a tutti i Destinatari del Modello di porre in essere le seguenti condotte:

- ✓ rispettare rigorosamente ogni norma di legge in materia di sicurezza sul lavoro, di igiene e di tutela della salute dei lavoratori;
- ✓ rispettare, con lo stesso rigore, ogni regolamento ed ogni disposizione interna relativi alle stesse materie;
- ✓ seguire scrupolosamente le indicazioni ed i divieti eventualmente presenti su cartelli e comunicazioni interne;
- ✓ impiegare, secondo quanto previsto da manuali di istruzione, indicazioni del produttore, indicazioni dell'azienda ecc., tutti i dispositivi di protezione presenti su macchinari e strumentazioni;
- ✓ rispettare le delimitazioni di aree di lavoro ritenute pericolose, accedendovi solo se autorizzati;
- ✓ partecipare ai corsi di formazione organizzati dalla società ed attenersi alle informazioni e ai documenti informativi relativi alla sicurezza sul lavoro ricevute da superiori e preposti;
- ✓ non impiegare strumenti di lavoro o di protezioni diversi da quelli forniti dall'azienda;



Ambrosiano Group SpA.

- ✓ per quanto riguarda i terzi prestatori d'opera o di servizi, non impiegare strumenti e dispositivi di protezione e sicurezza di Ambrosiano Group spa ;
- ✓ per quanto riguarda i lavoratori interinali e di cooperative, attenersi alle istruzioni loro impartite dal datore di lavoro, sulla base delle informazioni fornite da Ambrosiano Group spa ai sensi del Testo Unico.

16. VALUTAZIONE DEI RISCHI ESISTENTI

Presupposto necessario ed imprescindibile per un'efficace attività di prevenzione dei rischi per la salute e per la sicurezza del lavoro è un'effettiva, approfondita e continuativa rilevazione e valutazione dei rischi esistenti nell'organizzazione aziendale.

Ambrosiano Group spa ha sempre tenuto presente il problema adeguandosi alle disposizioni di cui alla L. 626/1994, alle norme, ai regolamenti ed alle circolari successivamente emanate in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e, da ultimo, procedendo alla riorganizzazione, alla revisione e all'aggiornamento delle valutazioni dei rischi e delle procedure ai sensi delle nuove ed ulteriore disposizioni introdotte dal Testo Unico.

17. CONTROLLO E RIVALUTAZIONE DEL SISTEMA DI SICUREZZA INTERNO

L'azione aziendale in tema di sicurezza sul lavoro garantisce la possibilità di un costante ed efficace aggiornamento delle misure di tutela.

Questo controllo si deve svolgere su un doppio livello:

- ✓ primo livello: costante e continuativo, insito nell'azione dei soggetti aziendali con compiti in tema di sicurezza, che devono svolgere la propria attività rispettando scrupolosamente tutte le norme contenute nella presente Parte Speciale e tenendo sempre presente l'efficacia delle loro iniziative e la reale tutela di ogni aspetto rilevante della sicurezza;
- ✓ secondo livello: riesame interno attraverso forme di rivalutazioni e controlli periodici, svolti da controllori interni o consulenti esterni.

Con riferimento a questo secondo profilo, Ambrosiano Group spa ha nel tempo adottato una procedura di vigilanza e controllo interno che sia in grado di garantire la costante rivalutazione dell'adeguatezza delle misure ed il loro periodico riesame. Il sistema prevede, conformemente alle disposizioni del Testo Unico, la revisione e la verifica del documento di valutazione dei rischi ogni qualvolta Ambrosiano Group spa dovesse procedere a modifiche delle modalità di esercizio delle attività e delle apparecchiature utilizzate.

18. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Compiti specifici dell'O.d.V. sono:

- ✓ coordinarsi con i responsabili per la sicurezza affinché i controlli ai sensi del D.Lgs 231/2001 siano correttamente integrati con i controlli predisposti ai sensi del D.Lgs 81/08 e della normativa vigente sull'igiene e sicurezza del lavoro;
- ✓ verificare periodicamente l'osservanza da parte dei Destinatari del Modello dei principi in materia di sicurezza e igiene;



- ✓ verificare l'effettiva attuazione dell'impianto sanzionatorio in caso vengano accertate

19. I reati in ambito informatico e di tutela del diritto d'autore (artt. 24 - bis e 25 - novies del D.Lgs. 231/2001)

Ambrosiano Group spa si è adeguato nell'anno 2018 ai principi di gestione dei dati personali previsti dal Reg. Eu 679/2016 (GDPR), predisponendo pertanto tutte le misure idonee a garantire la sicurezza dei dati personali dei soggetti interessati e, di conseguenza, si è dotata di un documento sui trattamenti che riassume le principali dotazioni di sicurezza e le modalità di gestione del comparto informatico dell'azienda. Tale documento, opportunamente aggiornato di anno in anno, viene allegato al presente modello di cui diverrà parte integrante, ed a cui si rinvia per la disciplina delle norme relative a questo capitolo.

20. TIPOLOGIA DI REATI

20.1 Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art.24 - bis D.Lgs. 231/01)

La legge 48/2008, ratificando la Convenzione di Budapest del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica (23 Novembre 2001), ha apportato varie modifiche sia al Codice Penale che a quello di Procedura Penale e ha modificato l'art.24 d.lgs. 231/01 aggiungendo l'art. 24 bis, che inserisce vari reati informatici, prima assenti, fra i reati presupposti dal decreto stesso.

In tal modo è stata introdotta nel nostro ordinamento la punibilità degli Enti Collettivi per la commissione di tali reati da parte di apicali e dipendenti, laddove venga accertata da parte del Giudice la presenza di un interesse o di un vantaggio degli Enti stessi.

Prima di affrontare i profili di rischio in ambito aziendale per i reati in oggetto, è opportuno proporre un breve riepilogo degli stessi, procedendo una suddivisione in gruppi che faciliti la comprensione del contesto all'interno del quale ne risulti evidenziata la pratica commissionabilità.

Si possono identificare tre gruppi distinti di reati, per ognuno dei quali sono previste sanzioni sia pecuniarie che interdittive:

- ✓ il primo gruppo comprende gli artt. 615 ter, 617 quater, 617 quinquies, 635 bis, 635 ter, 635 quater e 635 quinquies c.p. La caratteristica comune ai reati previsti dagli artt. citati consiste nel punire il danneggiamento di hardware, di software e di dati. Viene punito l'accesso abusivo ad un sistema e l'intercettazione o l'interruzione di dati, azioni compiute attraverso l'installazione di appositi software o hardware, e viene punita come aggravante la commissione degli stessi reati in sistemi informatici di pubblica utilità;
- ✓ il secondo gruppo di reati è costituito dagli artt. 615 quater e 615 quinquies c.p. Tali articoli puniscono la detenzione e la diffusione di software e/o di attrezzature informatiche atte a consentire la commissione dei reati di cui alla precedente lett. a);
- ✓ il terzo gruppo di reati comprende i reati di cui agli artt. 491 bis e 640 quinquies c.p. viene punita la violazione dell'integrità dei documenti informatici e della loro gestione attraverso la falsificazione di firma digitale (elettronica).

20.2 Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art.25-novies D.Lgs. 231/01)



Ambrosiano Group s.p.A.

La legge 23 luglio 2009 n.99, in vigore dal 15 agosto 2009, ha inserito nel corpo sanzionatorio del D.Lgs.231/01 il nuovo art.25-novies, in tema di violazioni al diritto d'autore.

Il legislatore prevede a carico dell'Ente l'applicazione della sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote, ed in caso di condanna le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, D.Lgs.231/01 per una durata non superiore ad un anno, in caso di commissione dei seguenti delitti di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633 (Legge sul Diritto d'Autore):

- ✓ art.171, comma 1, lett. a-bis)
- ✓ art.171, comma 3
- ✓ art.171-bis
- ✓ art.171-ter
- ✓ art.171-septies
- ✓ art.171-octies

Tra tutte queste figure di reato quella di maggior evidenza in termini di rischio – verificaione in virtù della tipologia di attività di Ambrosiano Group spa risulta essere unicamente il reato di cui all'art.171 – bis, comma I, della Legge 633/1941 (*"chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità"*).

La norma in esame è stata introdotta dal d.lgs. 489/1992, di attuazione della Direttiva 91/250/CE, che ha segnato l'ingresso nel panorama normativo italiano della tutela penale del software.

La disposizione colpisce anzitutto la condotta di abusiva duplicazione stabilendo la rilevanza penale di ogni duplicazione di software che avvenga al fine di trarne profitto, accezione ampia in cui sono ricompresi anche quei comportamenti che non sono sorretti dallo specifico scopo di conseguire un guadagno di tipo prettamente economico (è pertanto ricompreso il semplice risparmio di spesa, o altro genere di utilità o convenienza per l'attività aziendale).

La norma punisce altresì le condotte, attuate al medesimo scopo di profitto, di importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale e locazione di programmi "piratati".

Viene altresì punita ogni condotta atta a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

La possibilità che si verifichi all'interno di Ambrosiano Group spa la condotta oggetto della suddetta norma penale è pertanto legata all'ipotesi di duplicazione e/o utilizzo illecito di un programma "non – originale" per un elaboratore elettronico impiegato da un Destinatario del presente Modello nell'ambito dell'attività svolta dal medesimo per conto o a favore dell'Azienda.

21. AREE DI RISCHIO



Ambrosiano Group SpA.

Di particolare utilità, ai fini di una esatta comprensione dei profili di rischio che Ambrosiano Group spa ritiene di contenere con la previsione delle misure inserite nella presente parte speciale, risulta essere l'elencazione di alcune tipologie di situazioni, riscontrabili nella comune prassi di attività aziendale in genere e riferibili a svariati processi aziendali, nelle quali è possibile ravvisare la commissione delle condotte criminali previste dall'art. 24 d.lgs. 231/01.

In tema di "danneggiamento informatico", ad esempio, è utile evidenziare una frequente tipologia di accesso abusivo (615 - ter c.p.) che si realizza ai danni di un sistema informatico per cui si dispone delle credenziali, ma per una funzione differente da quella in cui avviene l'accesso (ad esempio, prelevare dati da una cartella per cui non si ha autorizzazione all'interno di un determinato server) realizzando così la condotta di mantenersi all'interno di un sistema contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di esclusione (è il caso del dipendente infedele che cerca di acquisire documentazione aziendale riservata in prossimità delle sue dimissioni, o più genericamente con utenti di sistema "curiosi" che tentano di accedere ad un'area dell'Azienda senza esservi autorizzati).

Allo stesso modo, a seguito dell'accesso non autorizzato come sopra esposto, può accadere che all'interno di una realtà aziendale qualcuno abbia interesse a prendere (illecita) cognizione del contenuto della posta elettronica di qualche dipendente, realizzando così il reato di illecita cognizione di comunicazione informatica (art.617 quater c.p.).

In tema di impedimento o interruzione illecita di un sistema informatico (art.617 c.p.) altra tipologia di condotta criminale idonea a configurare il reato in esame in ambito aziendale deve riporsi nel comportamento scorretto di un utente, operato anche dall'interno di una rete, nei confronti dei server della medesima azienda. Può avvenire che un utente installi illecitamente un software e che lo impieghi per trasmissioni di dati che non rientrano nello scopo per cui gli è stato assegnato un sistema informatico. Se con questo comportamento si provoca un rallentamento della rete informatica o il suo blocco totale, la condotta può rientrare tra i reati puniti dall'art. 617 c.p.

22. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Al fine di prevenire la commissione in ambito aziendale dei reati previsti dagli artt.24 bis e 25-novies del D.Lgs.231/01, così come sopra rappresentati, la presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali, dei lavoratori dipendenti e dei consulenti /o collaboratori di Ambrosiano Group spa (limitatamente e rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche mansioni e agli obblighi contemplati nelle specifiche clausole contrattuali) di:

- ✓ porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (artt.24 bis e 25-novies del D.Lgs.231/2001);
- ✓ violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente parte speciale.

Nell'ambito delle suddette regole, è fatto divieto, in particolare, di:

- ✓ alterare documenti informatici (definiti dalla legge come la "rappresentazione informatica di atti, fatti, o dati giuridicamente rilevanti"), pubblici o privati, aventi efficacia probatoria;
- ✓ accedere abusivamente al sistema informatico o telematico di soggetti pubblici o privati;



Ambrosiano Group s.p.A.

- ✓ accedere abusivamente al proprio sistema informatico o telematico al fine di alterare e/o cancellare dati e/o informazioni;
- ✓ detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso a un sistema informatico o telematico di soggetti concorrenti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate;
- ✓ detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso al proprio sistema informatico o telematico al fine di acquisire informazioni riservate;
- ✓ svolgere attività di approvvigionamento e/o produzione e/o diffusione di apparecchiature e/o software allo scopo di danneggiare un sistema informatico o telematico, di soggetti, pubblici o privati, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento;
- ✓ svolgere attività fraudolenta di intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico di soggetti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate;
- ✓ installare apparecchiature per l'intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni di soggetti pubblici o privati;
- ✓ svolgere attività di modifica e/o cancellazione di dati, informazioni o programmi di soggetti privati o soggetti pubblici o comunque di pubblica utilità;
- ✓ svolgere attività di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici o telematica altrui;
- ✓ distruggere, danneggiare, rendere inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità;
- ✓ visitare siti internet che contengono materiale recante offesa al pudore, alla pubblica decenza o di istigazione alla realizzazione o rappresentazione di condotte criminali in genere;
- ✓ trasmettere o scaricare della rete internet aziendale materiale considerato osceno, pornografico, minaccioso o che possa molestare la razza o la sessualità.

Pertanto, i soggetti sopra indicati devono:

- ✓ utilizzare le informazioni, le applicazioni e le apparecchiature esclusivamente per motivi di ufficio;
- ✓ non prestare o cedere a terzi qualsiasi apparecchiatura informatica, senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dei Sistemi Informativi (o "Amministratore di Sistema", ai sensi del D.Lgs.196/03 - Testo Unico Privacy);
- ✓ in caso di smarrimento o furto di apparecchiatura informatica aziendale, informare tempestivamente i Sistemi Informativi e gli uffici amministrativi e presentare denuncia all'Autorità Giudiziaria preposta;
- ✓ evitare di introdurre e/o conservare in azienda (in forma cartacea, informatica e mediante utilizzo di strumenti aziendali), a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione, documentazione e/o materiale informatico di natura riservata e di proprietà di terzi, salvo acquisiti con il loro espresso consenso, nonché applicazioni/software che non siano state preventivamente approvate dall'Area Sistemi Informativi o la cui provenienza sia dubbia;
- ✓ evitare di trasferire all'esterno dell'Azienda e/o trasmettere files, documenti, o qualsiasi altra documentazione riservata di proprietà Ambrosiano Group spa, se non per finalità strettamente attinenti allo svolgimento delle proprie mansioni e, comunque, previa autorizzazione del proprio responsabile;
- ✓ evitare di lasciare incustodito e/o accessibile ad altri il proprio PC oppure consentire l'utilizzo dello stesso ad altre persone (famigliari, amici, etc...);
- ✓ evitare l'utilizzo di passwords di altri utenti aziendali, neanche per l'accesso ad aree protette in nome e per conto dello stesso, salvo espressa autorizzazione del Responsabile dei Sistemi



Ambrosiano Group SpA.

- Informativi; qualora l'utente venisse a conoscenza della password di altro utente, è tenuto a darne immediata notizia all'Amministratore;
- ✓ evitare l'utilizzo di strumenti software e/o hardware atti a intercettare, falsificare, alterare o sopprimere il contenuto di comunicazioni e/o documenti informatici;
 - ✓ utilizzare la connessione a Internet per gli scopi e il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività che hanno reso necessario il collegamento;
 - ✓ rispettare le procedure e gli standard previsti, segnalando senza ritardo alle funzioni competenti eventuali utilizzi e/o funzionamenti anomali delle risorse informatiche;
 - ✓ impiegare sulle apparecchiature di Ambrosiano Group spa solo prodotti ufficialmente acquisiti dalla stessa;
 - ✓ astenersi dall'effettuare copie non specificamente autorizzate di dati e di software;
 - ✓ astenersi dall'utilizzare gli strumenti informatici a disposizione al di fuori delle prescritte autorizzazioni;
 - ✓ osservare ogni altra norma specifica riguardante gli accessi ai sistemi e la protezione del patrimonio di dati e applicazioni di Ambrosiano Group spa ;
 - ✓ osservare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza aziendali per la protezione e il controllo dei sistemi informatici.

Per quanto attiene alla tutela dei dati personali contenuti nei sistemi informatici aziendali, in alcuni casi anche sensibili (dati relativi alla salute dei lavoratori o di appartenenza a sindacati di categoria, etc.), Ambrosiano Group spa richiama all'interno del presente Modello, ai fini della prevenzione dei reati in ambito informatico, le misure di cautela e gli obblighi di sicurezza già adottati nel quadro della normativa di cui al D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di Protezione dei dati personali, meglio conosciuto come "Testo Unico Privacy"), in particolare per quanto attiene ai precetti imposti dall'art.31 (obblighi di sicurezza) e dall'art.34 (rispetto delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati con strumenti elettronici, tra cui in particolare la tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza - DPS - documento da intendersi integralmente richiamato all'interno della presente Parte Speciale).

In tema di prevenzione dei reati informatici, Ambrosiano Group spa è consapevole che l'implementazione di misure di controllo sull'utilizzo delle strumentazioni informatiche aziendali non deve ledere i diritti dei singoli lavoratori se direttamente o indirettamente interessati dai controlli medesimi.

In accordo con gli adempimenti assunti in materia di Privacy, Ambrosiano Group spa dichiara di aderire al **provvedimento del Garante della Privacy emanato il primo marzo 2007** (Allegato n.1, da intendersi integralmente richiamato all'interno di questa Parte Speciale) contenente le "Linee guida" in materia di controllo da parte del datore di lavoro sull'utilizzo di internet e della posta elettronica da parte dei dipendenti, in particolare per quanto attiene:

- ✓ l'adozione di misure a tutela della riservatezza degli interessati;
- ✓ l'esistenza di una serie di divieti in capo al datore di lavoro la cui violazione rende illeciti taluni controlli (Vd.art.4 Statuto dei Lavoratori, Legge n.300/70);
- ✓ l'opportunità di applicare le procedure di carattere organizzativo e tecnologico, indicate nel provvedimento del Garante in oggetto, al fine di migliorare il sistema di relazioni fra il datore di lavoro e i lavoratori.

Ambrosiano Group spa è altresì consapevole della criticità e rilevanza, ai fini della garanzia della sicurezza informatica aziendale, che assume la nomina del Responsabile del settore informatico (detto



“Amministratore di Sistema”), ciò in virtù dei privilegi insiti nel ruolo rivestito da tale figura, in relazione alla quale i rischi da considerare sono connessi:

- ✓ alla possibilità “incontrollata”, implicita nel profilo di autorizzazione proprio di questi soggetti, di compiere operazioni che implicano la distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati;
- ✓ alla possibilità di accesso non autorizzato e di conseguente trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta delle informazioni;
- ✓ all’eventualità di violazione di norme/principi del Codice della privacy;
- ✓ alla possibilità di omissione di misure obbligatorie affidate dal Titolare a questa particolare figura;
- ✓ all’abuso di “posizione”, anche in relazione alla possibilità di commissione di reati informatici che, in relazione alla qualità di operatore di sistema, prevedono, addirittura, delle aggravanti in relazione alle fattispecie di:
 - accesso abusivo a sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.);
 - frode informatica (art. 640 ter c.p.)
 - danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (artt. 635 bis e ter c.p.)
 - danneggiamento di sistemi informatici e telematici (artt. 635 quater e quinquies c.p.).

Al fine di predisporre adeguate misure atte alla riduzione del rischio di verifica di reati connessi alla figura di Amministratore di sistema, l’Azienda dichiara di aderire al contenuto del **provvedimento del 27/11/2008 n.35398 emanato dal Garante della Privacy** (Allegato n.2, da intendersi integralmente richiamato all’interno di questa Parte Speciale) in tema di misure ed accorgimenti imposti ai titolari dei trattamenti dei dati (ad es. aziende) “effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema”.

Con la condivisione di tale provvedimento Ambrosiano Group spa si impegna ad esercitare un controllo maggiormente stringente sull’attività dell’amministratore di sistema (responsabile del settore informatico aziendale) sin dal momento della sua selezione.

23. I REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA (Art. 25 octies D.Lgs 231/01)

Si riporta di seguito una sintetica descrizione dei reati richiamati all’art. 25 octies del D.Lgs. n. 231/2001 nonché una esemplificazione delle possibili modalità di attuazione dei reati, fermo restando che, ai sensi dell’art. 26 del Decreto Ambrosiano Group spa potrebbe essere considerata responsabile anche qualora le fattispecie siano integrate nella forma del tentativo.

24. TIPOLOGIA DEI REATI

24.1 Art. 648 Ricettazione.

[I]. Fuori dei casi di concorso nel reato [110], chi, al fine di procurare a sè o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da 516 euro a 10.329 euro [379, 648-ter, 649, 709, 712] (2).

[II]. La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a 516 euro, se il fatto è di particolare tenuità [62 n. 4, 133].



[III]. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando [648-bis] l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile [85] o non è punibile [46, 379, 649] ovvero quando manchi una condizione di procedibilità [336-346 c.p.p.] riferita a tale delitto (3).

24.2 Art. 648-bis Riciclaggio.

[I]. Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 1.032 euro a 15.493 euro (2).

[II]. La pena è aumentata [64] quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

[III]. La pena è diminuita [65] se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

[IV]. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

24.3 Art. 648-ter cod. pen. "Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita."

I]. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 1.032 euro a 15.493 euro [379, 649] (2).

[II]. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

[III]. La pena è diminuita [65] nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.

[IV]. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

24.4 Ricettazione (art. 648 cod. pen.)

Il bene giuridico tutelato dalla norma è il patrimonio; secondo alcuni l'interesse tutelato è anche quello della amministrazione della giustizia.

Il delitto di ricettazione può essere integrato da chiunque - senza che sia configurabile concorso nel reato presupposto - acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto o, comunque, si intromette per farle acquistare, ricevere od occultare, al fine di ottenere per sé o per altri un profitto.

Le pene previste sono quelle della reclusione da 2 a 8 anni e la multa da 516 a 10.329 euro. Qualora il fatto sia giudicato di particolare tenuità, le pene previste sono la reclusione fino a 6 anni e la multa sino 516 euro.

Per la ricorrenza della fattispecie in questione è necessario che il denaro o le cose provengano dalla commissione di un precedente delitto (ad es., furto, rapina, ecc.) che costituisce il presupposto della ricettazione. E', altresì, necessario che l'autore del reato abbia come finalità quella di perseguire - per sé o per terzi - un profitto, che può anche non essere di carattere patrimoniale.

Le nozioni di acquisto e ricezione fanno riferimento a tutti gli atti mediante i quali il soggetto agente entra nella disponibilità materiale del denaro o delle cose provenienti da delitto.

L'occultamento implica il nascondimento del denaro o delle cose.



Ambrosiano Group SpA.

Sotto il profilo oggettivo, è pure rilevante l'intromissione nell'acquisto, nella ricezione o nell'occultamento dei beni, per la cui integrazione è sufficiente che il mediatore metta in contatto, anche in modo indiretto, le parti.

Perché l'autore dei fatti sia punibile per il delitto di ricettazione è necessario che agisca con dolo – anche nella forma eventuale - ossia che sia a conoscenza della provenienza illecita del denaro o delle cose e le voglia acquistare, ricevere, occultare o, dolosamente, voglia intromettersi nel favorire queste condotte.

Un ulteriore elemento della fattispecie è la necessaria ricorrenza del dolo specifico, ovvero l'autore del fatto deve essere consapevole di raggiungere – o di far raggiungere a terzi – un profitto dal reato.

L'assenza del dolo tipico della ricettazione potrebbe portare, comunque, ad una incriminazione per incauto acquisto (art. 712 c.p.).

24.5 Riciclaggio (art. 648 bis cod. pen.)

Il delitto di riciclaggio è un c.d. reato plurioffensivo, in quanto i beni tutelati dalla norma possono essere diversi, ossia l'amministrazione della giustizia, il patrimonio e, a seconda delle fattispecie, anche l'ordine pubblico ed economico.

Il delitto di riciclaggio punisce chiunque, senza che sia configurabile concorso nel reato presupposto, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare la identificazione della loro provenienza delittuosa.

Le pene sono quelle della reclusione da 4 a 12 anni e della multa da 1.032 a 15.493 euro. La pena è aumentata qualora il reato venga commesso nell'esercizio di una attività professionale, mentre è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto non colposo per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a 5 anni.

Come per il delitto di ricettazione, anche per le ipotesi di riciclaggio, è necessario che il denaro, i beni o le altre utilità (rientrano nella previsione della norma anche le aziende, i titoli, i diritti di credito) provengano dalla commissione di un precedente delitto non colposo (ad es., reati tributari, reati contro il patrimonio, ecc.) che ne costituisce il presupposto.

La condotta della sostituzione del denaro, dei beni o di altre utilità di provenienza delittuosa, consiste nell'occultamento della illegittima provenienza del denaro, dei beni, delle utilità mediante il rimpiazzo degli stessi.

Il trasferimento implica il passaggio del denaro, dei beni o delle altre utilità da un soggetto ad un altro soggetto in modo che si disperdano le tracce della illegittima provenienza.

L'ulteriore condotta che punisce qualsivoglia operazione che sia tale da ostacolare la identificazione del denaro, dei beni o delle altre utilità è idonea a sanzionare qualsiasi attività diretta a riciclare il denaro, i beni o le altre utilità.

Sotto il profilo dell'elemento soggettivo, è richiesta la ricorrenza del dolo generico, inteso quale consapevolezza della provenienza delittuosa del bene e volontà della realizzazione delle condotte sopra indicate (sostituzione, trasferimento, compimento di altre operazioni al fine di ostacolare l'identificazione di denaro, dei beni o delle utilità).

24.6 Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter cod. pen.)

Con riferimento al reato in questione gli interessi tutelati sono il patrimonio e, in generale, l'ordine economico.

Salvo che la condotta sia riconducibile alle ipotesi di cui all'art 648 (ricettazione) o all'art. 648 bis (riciclaggio), è punibile chiunque impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre



Ambrosiano Group SpA.

utilità provenienti da delitto, sempre che l'autore non abbia concorso alla realizzazione del reato presupposto (ad es., furto, reati tributari, reati di falso, ecc.).

Le pene sono quelle della reclusione da 4 a 12 anni e della multa da 1.032 a 15.493 euro. La pena è aumentata qualora il reato venga commesso nell'esercizio di una attività professionale, mentre è diminuita se il fatto sia qualificato come di particolare tenuità.

La nozione di 'impiego' può riferirsi ad ogni forma di utilizzazione di capitali illeciti e, quindi, non si riferisce al semplice investimento.

Il riferimento alle attività economiche e finanziarie è riconducibile ad un qualsivoglia settore idoneo a far conseguire profitti (ad es., attività di intermediazione, ecc.).

Sotto il profilo dell'elemento soggettivo, è richiesta la ricorrenza del dolo generico, inteso quale consapevolezza della provenienza delittuosa del bene e volontà della realizzazione della condotta tipica sopra descritta.

25. AREE A RISCHIO

Da un'analisi delle attività poste in essere da Ambrosiano Group spa, le aree potenzialmente a rischio reato sono relative all'acquisto di beni e servizi, alla gestione della contabilità, ai rapporti all'interno del Consorzio.

26. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I soggetti coinvolti nelle aree "a rischio reato" sono tenuti, nell'ambito della propria attività, al rispetto delle norme di comportamento di seguito indicate, conformi ai principi dettati dal Modello e, in particolare, dal codice etico (di seguito, anche, 'Codice Etico') adottato da Ambrosiano Group spa.

E' fatto assoluto divieto:

- ✓ di porre in essere condotte tali da integrare le fattispecie di reato previste dall'art. 25 octies del Decreto;
- ✓ di porre in essere qualsiasi comportamento che, pur non integrando in concreto alcuna delle ipotesi criminose sopra delineate, possa in astratto diventarlo;
- ✓ di porre in essere o agevolare operazioni o attività che non siano rispettose delle norme del Codice Etico;
- ✓ di porre in essere attività che siano in contrasto con le procedure e i principi di controllo in esse previste ai fini della prevenzione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

27. DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Vengono di seguito elencati i reati previsti dal D.lgs 231/01 relativi ad i delitti in lesione dell'Industria e del Commercio, per i quali vengono poste in essere procedure di controllo e principi di comportamento che risultano in parte già disciplinati nella gestione dei rapporti con la pubblica amministrazione.

28. TIPOLOGIA DI REATI



Ambrosiano Group SpA.

28.1 Art. 513 c.p. - Tutela della libertà industria e commercio

“Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032”

La nozione di “violenza sulle cose” si ricava dall'art. 392 c.p. (Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose), laddove si precisa che, agli effetti della legge penale, si ha violenza sulle cose allorché la cosa viene danneggiata o trasformata o ne è mutata la destinazione; si deve pertanto fare riferimento a qualsiasi atto di modifica dello stato fisico delle cose, con o senza danneggiamento delle stesse.

Per “mezzi fraudolenti” devono, invece, intendersi quei mezzi idonei a trarre in inganno, quali artifici, raggiri, simulazioni, menzogne. Pertanto, posto che nella prassi la condotta tipica viene tenuta dal concorrente sleale o da un suo collaboratore/dipendente, parte della dottrina identifica i mezzi fraudolenti con i fatti descritti dall'art. 2598 c.c. e, dunque, per esempio, nell'uso di altri marchi registrati, nella diffusione di notizie false e tendenziose e, in generale, nella pubblicità menzognera e nella concorrenza parassitaria (imitazione delle iniziative del concorrente in modo da ingenerare confusione).

28.2 Art. 513-bis c.p. - Illecita concorrenza con minaccia o violenza

“Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici”

29. AREE A RISCHIO

- ✓ redazione della documentazione di gara (bando, avviso di gara, disciplinare completo degli allegati, ecc.);
- ✓ gestione delle procedure di acquisto;
- ✓ gestione dei contratti/convenzioni con i fornitori di beni o prestatori di servizi;
- ✓ gestione dei rapporti con i singoli fornitori/prestatori.

In tale ambito appare astrattamente configurabile la possibilità che vengano posti in essere atti che concorrano a minacciare il libero svolgimento delle attività commerciali ed industriali tramite comportamenti fraudolenti.

Tali attività sensibili sono state analizzate anche nella Parte speciale relativa ai reati contro la P.A. a cui si rimanda per gli approfondimenti del caso.

30. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

A tutti i Destinatari del Modello (in considerazione dei diversi obblighi e posizioni che ciascuno assume nei confronti della Società) è fatto divieto di porre in essere comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato richiamate dagli articoli 25-bis e 25-bis.1. d.lgs. 231/2001.

Inoltre, dovranno necessariamente trovare applicazione tutti i principi già previsti ed espressi nella Parte speciale – Reati contro la P.A. cui si fa integrale rimando in quanto compatibili.



31. PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO

In particolare, nell'espletamento delle attività considerate sensibili, i Destinatari dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

- ✓ astenersi dal porre in essere qualsiasi situazione il cui scopo si risolva essenzialmente nel compiere attività finalizzate a turbare la libertà dell'industria e del commercio;
- ✓ osservare, qualunque sia la procedura applicata ai fini delle acquisizioni di beni e servizi, che la scelta dei fornitori si basi su criteri di massima oggettività e trasparenza.

Al fine di prevenire la commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale, la società cooperativa Ambrosiano Group spa, assicura l'adozione e la corretta attuazione di:

- ✓ specifiche prescrizioni comportamentali che prevedano il divieto per i Destinatari in generale ed in particolare a quelli che prendono parte alle Commissioni di gara, di porre in essere comportamenti di qualunque natura volti ad impedire o turbare il regolare svolgimento di una gara;
- ✓ modalità operative per lo svolgimento delle gare d'appalto, illustrando, altresì, le metodologie di selezione dei fornitori che specifichino criteri di scelta chiari ed obiettivi;
- ✓ misure idonee a garantire la tracciabilità del processo acquisitivo, così che emergano in maniera chiara le motivazioni a sostegno di una determinata scelta organizzativa e/o operativa.

32. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'attività dell'Organismo di Vigilanza è svolta in stretta collaborazione con i vari responsabili individuati dall'Ambrosiano Group spa .

In tal senso dovranno essere previsti flussi informativi completi e costanti tra tali soggetti e l'Organismo di Vigilanza, al fine di ottimizzare le attività di verifica. I controlli svolti dall'Organismo di Vigilanza sono diretti a verificare la conformità delle attività aziendali ai principi espressi nella presente Parte Speciale e, in particolare, alle procedure interne in essere ed a quelle che saranno adottate in futuro, in attuazione della presente Parte Speciale. In particolare, l'Organismo di Vigilanza compie i seguenti controlli:

- ✓ sul rispetto delle procedure in materia di acquisizioni;
- ✓ sulla verifica che sia garantita l'applicazione di un valido criterio di rotazione dei fornitori invitati a presentare offerte nell'ambito degli acquisti in economia.

In ogni caso, in conformità con quanto disposto dalle procedure aziendali applicabili e sempre per le finalità di cui al d.lgs.231/01 l'Organismo di Vigilanza ha la facoltà di richiedere informazioni sulle attività svolte dalle strutture competenti, nonché di visionare la relativa documentazione.

33. Articolo 25 duodecies d. lgs. 231/2001 (ex d. lgs. 109/2012) in relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 22 comma 12 e 12 bis



Ambrosiano Group SpA.

Il 9 agosto 2012 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 16 luglio 2012, n. 109, (di seguito il “D.Lgs. 109/2012” o anche il “Decreto”) il quale amplia i reati presupposto per la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche prevista dal D.Lgs. 231/2001.

Il Decreto, in attuazione della Direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, ha, tra l'altro, disposto l'introduzione di un nuovo articolo, l'art. 25-duodecies, nel D.Lgs. 231/2001. “Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare in numero superiore a tre, in età non lavorativa o sottoposti a condizioni di sfruttamento”.

Il nuovo articolo stabilisce che “In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.”

34. TIPOLOGIA DI REATO

Come già previsto dal Decreto alla disciplina vigente e, in particolare, al D.Lgs. 286/1998 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), il quale prevedeva già all'art. 22, comma 12, delle sanzioni per il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi di permessi di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto – e per il quale non si sia richiesto il rinnovo – revocato o annullato. Le aggravanti ora introdotte, disciplinate dal nuovo comma 12-bis dell'art. 22, prevedono un aumento delle pene da un terzo alla metà e riguardano le seguenti ipotesi:

- ✓ se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- ✓ se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- ✓ se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale (vale a dire, oltre alle ipotesi sopra citate, se i lavoratori sono esposti a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro). In questi casi è dunque prevista anche una responsabilità amministrativa dell'ente.

Infine, si osserva, che al datore di lavoro (e di conseguenza all'ente) è stata concessa la possibilità di avvalersi di una procedura transitoria prevista dall'art. 5 del D.Lgs. 109/2012, in vigore dal 15 settembre al 15 ottobre 2012.

Nel caso in cui, alla data di entrata in vigore del Decreto, i datori di lavoro occupino irregolarmente da almeno tre mesi lavoratori stranieri, possono dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro allo sportello unico per l'immigrazione. In siffatta ipotesi, i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e dell'ente dovrebbero essere sospesi fino alla conclusione del procedimento di rilascio del contratto di soggiorno.

35. AREE A RISCHIO

In relazione all'attività posta in essere da Ambrosiano Group spa ed in relazione al fatto che sono le cooperative con la quale la società è consorziata e/o collabora nella gestione degli appalti, si riporta tale disposizione al fine di individuare nella società cooperativa datrice di lavoro che opera in totale autonomia imprenditoriale, la responsabilità per la verifica della regolarità e delle condizioni per l'assunzione dei suoi collaboratori.



Ambrosiano Group SpA.

Da questo punto di vista Ambrosiano Group spa non ha, in nessun modo, alcun potere nonché responsabilità circa coloro che la società cooperativa decide di assumere o con i quali le medesime società decidono di collaborare.

Nonostante la nuova fattispecie, inserita nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231/2001, ad una interpretazione testuale sembri configurarsi come un reato proprio di soggetti apicali dell'ente, la giurisprudenza penale non ha esitato a giudicare soggetto attivo del reato anche colui il quale procede direttamente all'assunzione dei lavoratori privi di permesso di soggiorno oltre a colui il quale si avvalga delle loro prestazioni tenendoli alle proprie dipendenze (in tal senso Cass Pen. Sez. I, n. 25615 del 18/05/2011). In ossequio ai canoni ermeneutici tipici del sistema di responsabilità ex D.Lgs. 231/2001, anche il reato in commento deve essere commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

Pertanto, in vista dell'aggiornamento del modello organizzativo ex art. 6 e 7 D.Lgs. 231/2001, dovranno essere oggetto di analisi le prassi e le policy attuate dall'amministrazione e dalle risorse umane relative all'assunzione del personale.

Tale analisi dovrebbe avere quale esito la valutazione dell'integrazione o meno di dette policy e prassi mediante l'esplicita previsione:

- ✓ del divieto di assumere lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno;
- ✓ di flussi informativi continui e costanti verso il "datore di lavoro";
- ✓ apposite sanzioni disciplinari in caso di violazione.

Analoghe menzioni dovrebbero essere inserite poi anche nel modello organizzativo che, in via prudenziale, dovrebbe prevedere il rispetto di tali principi anche da parte dei fornitori soprattutto nel caso in cui l'ente stesso faccia ricorso al lavoro interinale mediante le agenzie specializzate.

I REATI AMBIENTALI

Le fattispecie di reato (suddivise per macro aree) sono le seguenti:

a) Codice Penale

- art. 727 bis "Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette",
- art. 733 bis "Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto"

b) D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "T.U. Ambiente":

- art. 137 - Scarichi di acque reflue industriali (Sanzioni penali);
- art. 256 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata;
- art. 257 - Omessa bonifica dei siti;
- art. 258, comma 4 - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari;
- art. 259, comma 1 - Traffico illecito di rifiuti;
- art. 260 - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti;
- art. 260 - bis - Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti - Sistri;
- art. 279, comma 5 - Emissioni nell'aria (Sanzioni);

c) L. 7 febbraio 1992 n. 150 "Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per



Ambrosiano Group s.p.A.

la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica”:

- art. 1, comma 1 e 2; - art. 2, comma 1 e 2;

- art. 3 - bis, comma 1;

- art. 6, comma 4;

d) L. 28 dicembre 1993 n. 549 “Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente”:

- art. 3, comma 6 - Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive;

e) D. Lgs. 6 novembre 2007 n. 202, emesso in attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni:

- art. 8, comma 1 e 2 - Inquinamento doloso;

- art. 9, comma 1 e 2 - Inquinamento colposo.

Le sanzioni pecuniarie a carico dell'ente previste dall'art. 25 undieces del D. Lgs. n. 231/2001 vengono riassunte nel prospetto che segue:

1. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.): fino a 250 quote;

2. Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.): da 150 a 250 quote;

3. Scarichi di acque reflue industriali - Sanzioni penali (art. 137 D. Lgs. n. 152/2006):

a) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13: da 150 a 250 quote;

b) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11: da 200 a 300 quote;

4. Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D. Lgs. n. 152/2006):

a) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo: fino a 250 quote;

b) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5: da 150 a 250 quote;

c) per la violazione del comma 3, secondo periodo: da 200 a 300 quote;

5. Bonifica dei siti (art. 257 D. Lgs. n. 152/2006):

a) per la violazione del comma 1: fino a 250 quote;

b) per la violazione del comma 2: da 150 a 250 quote;

6. Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 D. Lgs. n. 152/2006):

a) per la violazione del comma 4, secondo periodo: da 150 a 250 quote;

7. Traffico illecito di rifiuti (art. 259 D. Lgs. n. 152/2006):

a) per la violazione del comma 1: da 150 a 250 quote;

8. Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 D. Lgs. n. 152/2006):

a) nel caso previsto dal comma 1: da 300 a 500 quote;

b) nel caso previsto dal comma 2: da 400 a 800 quote;

9. Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti - Sistri (art. 260 - bis D. Lgs. n. 152/2006):

a) nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo: da 150 a 250 quote;

b) nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo: da 200 a 300 quote;

10. Emissioni nell'aria - Sanzioni (art. 279 D. Lgs. n. 152/2006):

a) per la violazione del comma 5: fino a 250 quote;



11. Art. 1, 2 e 6 L. 150/1992:

a) per la violazione degli artt.1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4: fino a 250 quote;

b) per la violazione l'art.1, comma 2: da 150 a 250 quote;

12. Art. 3 - bis L. 150/1992, per i reati del codice penale richiamati dal comma 1 dell'articolo:

a) in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione: fino a 250 quote;

b) in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione: da 150 a 250 quote;

c) in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione: da 200 a 300 quote;

d) in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione: da 300 a 500 quote;

13. Art. 3 L. 549/1993: a) per i reati previsti dal comma 6 dell'articolo: da 150 a 250 quote;

14. Art. 8 e 9 D. Lgs. 202/2007:

a) per il reato di cui all'art.9, comma 1: fino a 250 quote;

b) per i reati di cui agli artt.8, comma 1, e 9, comma 2: da 150 a 250 quote;

c) per il reato di cui all'art.8, comma 2: da 200 a 300 quote.

Oltre alla sanzione pecuniaria, è prevista inoltre l'applicazione delle sanzioni interdittive previste dall'art. 9 II comma del D. Lgs. n. 231/2001 (interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi), per una durata non superiore a sei mesi, solo ai casi in cui i reati da cui scaturisce la responsabilità dell'ente siano quelli previsti: - dall'art. 137, commi 2, 5 secondo periodo, e 11, D. Lgs. n. 152/2006; - dall'art. 256, comma 3, D. Lgs. n. 152/2006; - dall'art. 260 D. Lgs. n. 152/2006; - dagli artt. 8, comma 1 e 2, e 9, comma 2, D. Lgs. 202/2007. Da ultimo, il D. Lgs. 121/2011 prevede l'applicazione della sanzione più grave tra quelle previste dal D. Lgs. 231/2001, ossia l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività, qualora l'ente o una sua attività organizzata vengano stabilmente utilizzati allo scopo unico prevalente di conseguire o agevolare la commissione di reati di: - traffico illecito di rifiuti (art. 260 D. Lgs. 152/2006); - sversamento in mare doloso di materie inquinanti (art. 8, commi 1 e 2, D. Lgs. 202/2007).

I SINGOLI REATI AMBIENTALI

37.1 Art. 727 bis c.p. - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta é punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta é punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione



della specie.". Ai fini dell'applicazione della disposizione in esame, per "specie animali o vegetali selvatiche protette" si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.

37.2 Art. 733 - bis c.p. - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto

"Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.". Ai fini dell'applicazione della disposizione in esame, per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.

37.3 . Art. 137 D. Lgs. 152/2006 – Scarichi di acque reflue industriali (Sanzioni penali)

1. "Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.

2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.

3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

4. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 è punito con la pena di cui al comma 3.

5. Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.

7. Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

8. Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti



Ambrosiano Group SpA.

incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale.

9. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1.

10. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, è punito con l'ammenda da millecinquecento euro a quindicimila euro.

11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

12. Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da quattromila euro a quarantamila euro.

13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

14. Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente". La disposizione in esame contiene 14 fattispecie penali. Nella generalità dei casi trattasi di reati di c.d. pericolo astratto o presunto, per la cui sussistenza non è richiesta dalla fattispecie incriminatrice alcuna specifica e concreta idoneità lesiva, né che la condotta abbia posto in pericolo il bene protetto, con la conseguenza che non vale ad escludere l'illiceità del fatto tipico la constatata mancanza, in concreto, di un pericolo per l'ambiente. Si tratta di fattispecie di reato che possono essere poste in essere da "chiunque"; di fatto, però, posto che la disciplina penale è imperniata sulla natura industriale delle acque, si tratta di reati propri dell'imprenditore o comunque di colui che esercita l'attività artigianale o produttiva del servizio. Fanno eccezione le fattispecie penali rivolte al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane (art. 137, comma 6) e al gestore del servizio idrico integrato (art. 137, comma 7). La tutela penale contravvenzionale si articola su quattro tipologie di reato: a) scarico senza autorizzazione, ovvero con autorizzazione sospesa o revocata; b) superamento dei valori limite contenuti in alcune tabelle allegate al TUA o dei valori più restrittivi fissati dalle regioni, province autonome o autorità amministrative; c) inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione o di prescrizioni o provvedimenti delle autorità competenti o di divieti posti in altre disposizioni statali o regionali; d) violazione degli obblighi di conservazione dei dati relativi ai controlli in automatico o di loro comunicazione e dell'obbligo di consentire l'accesso agli insediamenti produttivi ai soggetti incaricati del controllo.

37.4 Art. 256 D. Lgs. n. 152/2006 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:



- a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
- b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.
2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.
3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata é punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica é destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale é realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.
4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.
5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, é punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).
6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), é punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.
7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, é punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.
8. I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234.
9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.". Il comma 1 dell'articolo in commento contempla, tra le possibili forme di gestione illecita dei rifiuti (propri o prodotti da terzi), la raccolta, il trasporto, il recupero, lo smaltimento, il commercio e l'intermediazione, qualora poste in essere al di fuori dei prescritti meccanismi di controllo da parte della PA ed in assenza delle prescritte autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni. L'illecito, in considerazione della sua natura contravvenzionale, è punibile indifferentemente a titolo di dolo o di colpa. E' un reato di pericolo astratto, in quanto il legislatore punisce l'esercizio di attività al di fuori del preventivo controllo della pubblica amministrazione anche nel caso in cui in concreto le varie attività vengano svolte nel rispetto dell'ambiente. Il comma 2 sanziona penalmente l'abbandono o il deposito incontrollato di rifiuti ove commesso da titolari di imprese o responsabili di enti. L'illecito ha natura contravvenzionale e può avere ad oggetto sia rifiuti propri che prodotti da terzi. Il comma 3 punisce chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata. Per aversi discarica è necessaria una stabilità, se non una vera e propria abitudine nella condotta di abbandono dei rifiuti in una determinata area a ciò destinata, non essendo viceversa riconducibile a tale concetto un comportamento occasionale di abbandono, sussumibile questo nell'ambito delle ipotesi di cui all'art. 255 comma 1 e 256 comma 2. La discarica si differenzia anche dal deposito incontrollato presentando carattere di definitività. La gestione della discarica, invece, costituisce un'attività successiva alla realizzazione, che può essere compiuta dallo stesso autore o da



altri soggetti e consiste nell'attivazione di una organizzazione di persone e cose diretta al funzionamento della discarica medesima. L'illecito, in considerazione della sua natura contravvenzionale, è punibile indifferentemente a titolo di dolo o di colpa e integra la più grave delle ipotesi contravvenzionali previste in tema di rifiuti. Il comma 4, che sembrerebbe rappresentare una circostanza attenuante, costituisce invece un'autonoma fattispecie incriminatrice che sanziona la condotta di chi, avendo ottemperato all'obbligo di sottoporre l'esercizio di una delle attività menzionate nei primi tre commi del medesimo articolo al preventivo vaglio amministrativo, non si adegua poi ai modelli di comportamento imposti dal provvedimento autorizzativo ovvero tenga una condotta non osservante dei requisiti e delle richieste contenute nelle iscrizioni o comunicazioni. Anche l'illecito in esame è punibile indifferentemente a titolo di dolo o di colpa. Il comma 5 configura un illecito volto a sanzionare la violazione del divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi. Tale fattispecie integra un'ipotesi di reato comune, posto che il divieto si rivolge a tutti coloro che hanno la materiale disponibilità di rifiuti. L'attività di miscelazione è da intendersi come unione di rifiuti, con la conseguenza di rendere ardua o impossibile la diversificazione dei differenti rifiuti mescolati. Detto reato ha natura istantanea e si perfeziona nel momento in cui si realizza la miscelazione non consentita dei rifiuti. Il comma 6 contempla due illeciti - uno di natura penale ed uno di natura amministrativa - con i quali si attribuisce rilevanza alla violazione della disciplina dettata in materia di deposito temporaneo presso il luogo di produzione dei rifiuti sanitari pericolosi. I commi 7, 8 e 9 contemplano una serie di illeciti amministrativi che risultano integrati con la violazione di obblighi procedurali riferiti a figure professionali precise che possono essere ritenute responsabili della loro inosservanza.

37.5 Art. 257 D. Lgs. n. 152/2006 – Omessa bonifica dei siti

1. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.
2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.
3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.
4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1. La disposizione in esame punisce con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito di apposito procedimento amministrativo. La norma incrimina, altresì, colui che autore del potenziale inquinamento o scopritore di inquinamento pregresso commesso da altri, ometta di darne comunicazione alle autorità preposte. Il comma 2 contempla una circostanza aggravante, punita con la pena congiunta dell'arresto e dell'ammenda, nel caso in cui l'inquinamento sia provocato da sostanze pericolose. La formula "sostanze pericolose" va riferita ai rifiuti indicati come tali nell'allegato D; per le sostanze contenute in scarichi idrici, il riferimento è da intendersi alle tabelle cui rinvia l'art. 137; viceversa, non si rinvengono definizioni o classificazioni di sostanza pericolose per l'aria nel D. Lgs. 152/2006.



37.6 Art. 258 D. Lgs. n. 152/2006 - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

1. I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

2. Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore.

3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le misure minime e massime di cui al comma 2 sono ridotte rispettivamente da millequaranta euro a seimiladuecento euro per i rifiuti non pericolosi e da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.

4. Chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

5. Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 43 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193. La disposizione in esame contempla una molteplicità di illeciti, ora di natura penale ora di natura amministrativa, per lo più incentrati sulla violazione di adempimenti prescritti dalla legge, in particolare, sulla violazione degli obblighi di presentazione della comunicazione annuale al catasto (comma 1), di tenuta dei registri di carico e scarico (comma 2), di compilazione dei formulari per il trasporto dei rifiuti. La norma attribuisce, altresì, rilevanza alle ipotesi di falsificazione dei suddetti formulari, nonché alla predisposizione di certificati di analisi dei rifiuti contenenti false indicazioni o all'uso di detti certificati falsi.

La condotta tipica descritta al comma 1 può alternativamente concretizzarsi nell'omissione della prescritta comunicazione al catasto o nell'effettuazione della stessa in modo incompleto o inesatto.

Il comma 2 configura un'ipotesi di illecito proprio sussistendo l'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico in capo a specifiche categorie di soggetti: coloro che sono tenuti alla comunicazione annuale al catasto, nonché i produttori di rifiuti non pericolosi. Le condotte alle quali detto comma attribuisce



rilevanza sono l'omessa tenuta dei registri e l'incompleta compilazione degli stessi. Entrambe le condotte risultano punibili, indifferentemente, a titolo di dolo o colpa.

Il comma 3 prevede la riduzione della sanzione nel caso in cui si tratti di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiori a 15 dipendenti da computare secondo quanto indicato nello stesso comma.

Il comma 4 configura distinti illeciti, sanzionando quattro diverse condotte:

- a) trasporto di rifiuti non pericolosi in assenza del prescritto formulario o con formulario contenente dati incompleti o inesatti;
 - b) trasporto di rifiuti pericolosi in assenza del prescritto formulario o con formulario contenente dati incompleti o inesatti;
 - c) predisposizione del certificato di analisi, fornendo false indicazioni natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti;
 - d) utilizzo di un certificato falso nel corso di un trasporto. In tutte le suddette ipotesi, l'illecito assume natura di reato proprio, potendo essere commesso solo dai soggetti aventi una determinata qualifica.
- Il comma 5, nell'ultima parte, contempla un illecito autonomo che prevede l'applicabilità della sanzione amministrativa nell'ipotesi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193.

37.7 Art. 259 D. Lgs. n. 152/2006 - Traffico illecito di rifiuti

1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.". La disposizione in esame incrimina il traffico illecito di rifiuti, ovvero la spedizione di rifiuti, ai fini dello smaltimento o del recupero, fuori dallo Stato di appartenenza dell'impresa produttrice, in violazione delle regole statuite dal regolamento CE n. 259/1993, sostituito dal regolamento CE n. 1013/2006. Si tratta di una norma penale in bianco che rinvia per la delimitazione del contenuto alla disciplina contenuta in norme diverse da quella incriminatrice.

Ai sensi del regolamento CE n. 1013/2006 costituisce spedizione illegale, qualsiasi spedizione transfrontaliera effettuata:

- a) senza previa notifica alle autorità competenti;
- b) senza l'autorizzazione delle autorità competenti;
- c) con l'autorizzazione delle autorità competenti ottenuta mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frode;
- d) in modo non materialmente specificato nella notifica o nei documenti di movimento;
- e) in modo che il recupero o lo smaltimento dei rifiuti risulti in contrasto con la normativa comunitaria o internazionale
- f) in contrasto con gli articoli del regolamento stesso.

37.8 Art. 260 D. Lgs. n. 152/2006 - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.



3. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale, con la limitazione di cui all'articolo 33 del medesimo codice.

4. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.". La disposizione incrimina le forme più gravi di gestione abusiva dei rifiuti, realizzate in forma continuativa e organizzata ed aventi ad oggetto ingenti quantitativi di rifiuti. L'elemento soggettivo del reato è rappresentato dal dolo specifico di ingiusto profitto. Il delitto non è strutturato in forma associativa, pertanto, potrebbe essere compiuto anche da una sola persona che riesca a gestire abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti. Ai fini della configurabilità dell'illecito, tuttavia, è necessario che le operazioni siano effettivamente realizzate. Il delitto può anche essere commesso nell'ambito di attività autorizzate, qualora le modalità o le tipologie di rifiuti trattati violino in tutto o in parte le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni o altri limiti di legge.

37.9 Art. 260 bis D. Lgs. n. 152/2006 - Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti – SISTRI

1. I soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nei termini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.

2. I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. All'accertamento dell'omissione del pagamento consegue obbligatoriamente la sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di controllo della tracciabilità nei confronti del trasgressore. In sede di rideterminazione del contributo annuale di iscrizione al predetto sistema di tracciabilità occorre tenere conto dei casi di mancato pagamento disciplinati dal presente comma.

3. Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da millequaranta euro a seimiladuecento. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.

4. Qualora le condotte di cui al comma 3 siano riferibili a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l'infrazione è imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, le misure



minime e massime di cui al periodo precedente sono ridotte rispettivamente da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Le modalità di calcolo dei numeri di dipendenti avviene nelle modalità di cui al comma 3. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentoventi ad euro tremilacento.

5. Al di fuori di quanto previsto nei commi da 1 a 4, i soggetti che si rendono inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro incombenti ai sensi del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono puniti, per ciascuna delle suddette violazioni, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilaseicento ad euro quindicimilacinquecento. In caso di rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila.

6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

9. Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.

9-bis. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo ovvero commette più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.

9-ter. Non risponde delle violazioni amministrative di cui al presente articolo chi, entro trenta giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al sistema informatico di controllo di cui al comma 1.

Nel termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, il trasgressore può definire la controversia, previo adempimento degli obblighi di cui sopra, con il pagamento di un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie." La disposizione in esame contempla una serie di illeciti amministrativi a carico dei soggetti obbligati all'iscrizione al SISTRI che non ottemperino alle varie prescrizioni da esso imposte. Il legislatore ha previsto l'applicazione di una sanzione penale per due sole fattispecie concernenti il corretto funzionamento del SISTRI: l'omissione, da parte del trasportatore, di accompagnare il trasporto di rifiuti pericolosi con la copia cartacea della scheda area movimentazione e, ove richiesto, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti. Al comma 8 è, altresì, prevista l'incriminazione del trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda area movimentazione fraudolentemente alterata.



37.10 Art. 279 D. Lgs. n. 152/2006 - Emissioni nell'aria (Sanzioni)

1. Chi inizia a installare o esercisce un impianto e chi esercita una attività in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l'esercizio dell'impianto o dell'attività con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa, revocata o dopo l'ordine di chiusura dell'impianto o di cessazione dell'attività é punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da duecentocinquantesette euro a milletrecentadue euro. Chi sottopone un impianto a modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 269, comma 8, é punito con la pena dell'arresto fino a sei mesi o dell'ammenda fino a milletrecentadue euro; chi sottopone un impianto ad una modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista dal citato articolo 269, comma 8, é punito con la pena dell'ammenda fino a mille euro.

2. Chi, nell'esercizio di un impianto o di una attività, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dall'Allegato I alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo é punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a milletrecentadue euro.

3. Chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attività senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell'articolo 269, comma 5 o comma 15, o ai sensi dell'articolo 272, comma 1, é punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a milletrecentadue euro.

4. Chi non comunica all'autorità competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell'articolo 269, comma 5, é punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a milletrecentadue euro.

5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

6. Chi, nei casi previsti dall'articolo 281, comma 1, non adotta tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni é punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o dell'ammenda fino a milletrecentadue euro.

7. Per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 276, nel caso in cui la stessa non sia soggetta alle sanzioni previste dai commi da 1 a 6, e per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 277 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilaquattrocentonovantatre euro a centocinquantaquattromilanovecentotrentasette euro.

All'irrogazione di tale sanzione provvede, ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la diversa autorità indicata dalla legge regionale. La sospensione delle autorizzazioni in essere é sempre disposta in caso di recidiva." Il comma 1 contiene tre distinte fattispecie incriminatrici, assolutamente autonome per oggetto, presupposti e regime sanzionatorio: installazione o esercizio abusivi di un impianto o di un'attività, continuazione abusiva dell'attività o dell'esercizio dell'impianto, modifica occulta dell'impianto. Il comma 2 riunisce due fattispecie contravvenzionali in precedenza (DPR 203/1988) previste separatamente. La prima incrimina il gestore la cui attività o impianto producono emissioni atmosferiche superiori ai "valori limite"; trattasi di un reato a pericolo astratto incentrati sul superamento della soglia; la seconda fattispecie si riferisce all'inosservanza delle prescrizioni amministrative in materia di inquinamento atmosferico. Il comma 3 sanziona il gestore che mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attività in mancanza della prescritta comunicazione preventiva. Il reato presuppone l'esistenza dell'autorizzazione alla costruzione dell'impianto e si consuma scaduto il termine entro il quale va fatta la comunicazione. Il comma 4 incrimina l'omessa comunicazione all'autorità competente dei dati relativi alle emissioni: la contravvenzione sussiste anche nel caso in cui il gestore abbia raccolto i dati, ma non li abbia comunicati all'autorità. Ai sensi del comma 5, nei casi di superamento dei limiti tabellari, si applica la pena non obblazionabile dell'arresto fino ad un anno, se detta violazione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa. Detta fattispecie costituisce un'aggravante. Il comma 6 sanziona penalmente la violazione dell'obbligo per i gestori di



adottare, fino alla pronuncia dell'autorità competente, tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni.

37.11 Art. 1 L. 150/1992

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 7.746 a euro 77.468 chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da euro 10.329 a euro 103.291. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.

3. L'importazione, l'esportazione o la riesportazione di oggetti personali o domestici derivati da esemplari di specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire diciotto milioni. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria". La disposizione in esame contiene un vero e proprio elenco di comportamenti illeciti. Si tratta di una norma incriminatrice costruita secondo una tecnica analitico - casistica che si apre con una clausola di riserva: "salvo che il fatto non costituisca più grave reato". I fatti decritti in detto articolo sono i più gravi tra quelli previsti in materia di illecito commercio internazionale di specie super protette inserite nell'allegato A del regolamento CE n. 338/1997.

Le condotte incriminate dalla lettera a) sono quelle di importazione, esportazione e riesportazione senza il certificato o la licenza non validi. La lettera b) contempla il fatto di chi omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza di importazione o di



esportazione, ovvero in un certificato di riesportazione. La lettera c) punisce chiunque utilizza gli esemplari di specie indicate nell'allegato A del regolamento CE n. 338/1997 in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti di autorizzazione o di certificazione che vengono rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente. La lettera d) contempla le condotte di trasporto o transito, anche per conto terzi, senza le certificazioni prescritte. La lettera e) incrimina un fatto precedentemente non previsto come reato: commercio di esemplari di specie protette. La lettera f) si articola in una serie di condotte illecite caratterizzate dal comune denominatore della finalità di lucro. L'ultima previsione dell'articolo in esame, contenuta al comma 3, concerne una fattispecie di illecito amministrativo che ricorre in caso di importazione, esportazione o riesportazione di oggetti personali o domestici derivati da esemplari di specie indicate nel comma 1, in violazione del regolamento CE n. 939/1997.

37.12 Art. 2 L. 150/1992

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da euro 10.329 ad euro 103.291 o con l'arresto da tre mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda euro 10.329 a euro 103.291. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.

3. L'introduzione nel territorio nazionale, l'esportazione o la riesportazione dallo stesso di oggetti personali o domestici relativi a specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, è



punita con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque omette di presentare la notifica di importazione, di cui all'articolo 4, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 338/97, del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, ovvero il richiedente che omette di comunicare il rigetto di una domanda di licenza o di certificato in conformità dell'articolo 6, paragrafo 3, del citato Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa da euro 1.032 a euro 6.197. 5. L'autorità amministrativa che riceve il rapporto previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, per le violazioni previste e punite dalla presente legge, è il servizio CITES del Corpo forestale dello Stato". L'oggetto materiale del reato è costituito dagli esemplari (di animali e piante) delle specie elencate negli Allegati B e C del regolamento CE n. 338/1997. I fatti previsti dalle lettere da a) a f) sono del tutto identici a quelli tipizzati alle stesse lettere dell'articolo 1, pur concernendo esemplari di specie soggette a minore pericolo di estinzione e, quindi, bisognose di un grado di protezione inferiore. La pena è, infatti, quella alternativa dell'ammenda o dell'arresto con possibilità di oblazione. Ai sensi del comma 2, in caso di recidiva le suddette pene da alternative divengono cumulative. Il comma 4 prevede un'altra fattispecie di illecito amministrativo: l'omessa comunicazione del rigetto di una domanda di licenza o certificato. La norma sanziona il mancato adempimento all'obbligo del richiedente di informare del precedente rigetto l'organo di gestione a cui sottopone la nuova domanda di licenza o certificato.

37.13 Art. 3 bis L. 150/1992

1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale. 2. In caso di violazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le stesse concorrono con quelle di cui agli articoli 1, 2 e del presente articolo". Le fattispecie dell'art. 16 del regolamento CE n. 338 del 1997 rilevanti ai fini dell'applicazione del comma 1 sono quelle concernenti: 1) un certificato o una licenza falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza l'autorizzazione dell'organo che li ha rilasciati - lettera a); 2) la falsa dichiarazione o comunicazione di informazioni scientificamente false, al fine di conseguire una licenza o un certificato - lettera c); 3) l'uso di una licenza o di un certificato falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza autorizzazione, come mezzo per conseguire una licenza o un certificato comunitario - lettera d); 4) la omessa o falsa notifica all'importazione - lettera e) 5) la falsificazione o alterazione di qualsiasi licenza o certificato rilasciati ai sensi del regolamento stesso. Si tratta di ipotesi di falsità in atti, sanzionate con le pene per queste previste dal codice penale. Il comma 2 dell'articolo richiama il D. Lgs. n. 43/1973 che costituisce il TU delle disposizioni in materia doganale.

37.14 Art. 6 L. 150/1992

1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, é vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.



2. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, stabilisce con proprio decreto i criteri da applicare nell'individuazione delle specie di cui al comma 1 e predispone di conseguenza l'elenco di tali esemplari, prevedendo altresì opportune forme di diffusione dello stesso anche con l'ausilio di associazioni aventi il fine della protezione delle specie.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 5, coloro che alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 2 detengono esemplari vivi di mammiferi o rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi o rettili provenienti da riproduzioni in cattività compresi nell'elenco stesso, sono tenuti a farne denuncia alla prefettura territorialmente competente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2. Il prefetto, d'intesa con le autorità sanitarie competenti, può autorizzare la detenzione dei suddetti esemplari previa verifica della idoneità delle relative strutture di custodia, in funzione della corretta sopravvivenza degli stessi, della salute e dell'incolumità pubblica.

4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni.

5. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 3 è punito con la sanzione amministrativa da lire dieci milioni a lire sessanta milioni.

6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4 e 5 non si applicano:

a) nei confronti dei giardini zoologici, delle aree protette, dei parchi nazionali, degli acquari e delfinari, dichiarati idonei dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione stessa;

b) nei confronti dei circhi e delle mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalle autorità competenti in materia di salute e incolumità pubblica, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2.)

Le istituzioni scientifiche e di ricerca iscritte nel registro istituito dall'articolo 5-bis, comma 8, non sono sottoposte alla verifica di idoneità da parte della commissione. La disposizione in esame vieta la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica. Ai sensi del comma 2, l'individuazione delle specie di cui al precedente comma e la predisposizione dell'elenco di tali esemplari è stata demandata dal legislatore al Ministro dell'ambiente, insieme al Ministro dell'interno, il Ministro della sanità e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Il comma 3 prevedeva l'obbligo per i soggetti che, alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto con cui vengono indicati i criteri da applicare nell'individuazione delle specie di cui al comma 1, detenevano esemplari compresi nell'elenco, di farne denuncia alla prefettura territorialmente competente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso. Il comma 6 indica, invece, nei confronti di quali soggetti le disposizioni dei precedenti commi non si applicano.

37.15 Art. 3 L. 549/1993 – Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive

1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica



di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma.

4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.

5. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente. 6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo é punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.”.

37.16 Art. 8 D. Lgs. 202/2007 – Inquinamento doloso

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000. 2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.

3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.”.

37.17 Art. 9 D. Lgs. 202/2007 – Inquinamento colposo

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.”.

38 AREE DI RISCHIO – Rinvio Allegato Qualità e Ambiente



Ambrosiano Group s.p.A.

Ambrosiano Group spa si è dotata di certificazione ambientale ISO 14001-2004 rilasciata da un Ente certificatore esterno che, all'interno del documento, ha provveduto ad evidenziare le aree di rischio a cui l'azienda è soggetta.

Sono state predisposte specifiche procedure per limitare i rischi connessi alla gestione ambientale, e sono stati predisposti controlli costanti (documentali e fisici) per verificare il corretto monitoraggio dei fattori di rischio.

La certificazione prevede inoltre che il personale coinvolto riceva adeguata formazione in merito alla gestione dei rischi ambientali, oltre che una costante verifica dei macchinari coinvolti nei processi di lavorazione.

La certificazione Ambientale ISO 14001-2004 è compresa all'interno del manuale integrato di gestione Qualità e Ambiente dell'azienda, che fa parte integrante del presente modello, a cui si rinvia per le specifiche valutazioni sui rischi ambientali identificati relativamente alle varie lavorazioni aziendali (sui diversi stabilimenti), e per le specifiche procedure di gestione e controllo del rischio.

39 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Obiettivo della presente Parte speciale è di far sì che i Destinatari, nella misura in cui sono coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla Parte Speciale stessa, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati in esame previsti nel D. Lgs. n. 231/2001.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

a) fornire un elenco dei principi generali, nonché dei principi procedurali specifici cui i Destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del "Modello";

b) fornire all'Organismo di Vigilanza e ai responsabili delle altre funzioni aziendali, chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste. I Destinatari dovranno, a titolo esemplificativo:

(i) conoscere e rispettare, con riferimento alla rispettiva attività, le regole ed i principi contenuti nei seguenti documenti: - Normativa vigente in materia ambientale - CCNL in vigore; - Codice Etico; - "Modello";

(ii) tenere, per quanto di rispettiva competenza, comportamenti conformi a quanto previsto nelle procedure aziendali. Ai collaboratori esterni è resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte di Ambrosiano Group spa, la cui conoscenza e rispetto costituiscono obblighi contrattuali a carico degli stessi.

Nell'espletamento delle attività considerate a rischio, è espressamente vietato ad ogni soggetto destinatario della presente Parte Speciale di:

- tenere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nell'articolo 25 undecies del D. Lgs. n. 231/2001;

- tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

Ed è espressamente richiesto di:

- considerare sempre prevalente la necessità di tutelare l'ambiente rispetto a qualsiasi considerazione economica;

- contribuire, per quanto di propria competenza, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela dell'ambiente;

- valutare sempre gli effetti della propria condotta in relazione al rischio di danno all'ambiente;



Ambrosiano Group SpA.

- conformemente alla propria formazione ed esperienza, nonché alle istruzioni e ai mezzi forniti ovvero predisposti dal datore di lavoro, non adottare comportamenti imprudenti che potrebbero recare danno all'ambiente;
- utilizzare correttamente i macchinari e le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi nonché i mezzi di trasporto ed i dispositivi di sicurezza;
- astenersi dal compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non rientrino nelle proprie mansioni o, comunque, che siano suscettibili di recare danni all'ambiente;
- rispettare la normativa e le procedure aziendali interne al fine della protezione dell'ambiente osservando altresì le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro, dai dirigenti e dai preposti;
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati da Ambrosiano Group spa ;
- segnalare immediatamente al Datore di Lavoro o a chi di dovere (in ragione delle responsabilità attribuite) le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di protezione dell'ambiente, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di non rimuovere o modificare i dispositivi, per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia ai responsabili competenti.

Ambrosiano Group spa ritiene che la protezione dell'ambiente e il risparmio nell'utilizzo delle materie prime siano un tema centrale delle direttive aziendale.

Le direttive di Ambrosiano Group spa relative all'ambiente sono promosse dal vertice aziendale, sono espresse nella politica aziendale e si ispirano ai seguenti principi:

- impegno alla tutela dell'ambiente e al risparmio di risorse come parte integrante della gestione aziendale;
- impegno al rispetto della legislazione vigente e degli accordi applicabili;
- privilegio per le azioni preventive, a seguito alla valutazione degli aspetti ambientali significativi;
- miglioramento continuo;
- assunzione di responsabilità dell'intera organizzazione aziendale, dal Datore di Lavoro sino ad ogni lavoratore, ciascuno secondo le proprie attribuzioni e competenze; - impegno a fornire le risorse umane e strumentali necessarie;
- impegno alla formazione e sensibilizzazione dei lavoratori nello svolgimento dei loro compiti in campo ambientale;
- impegno al coinvolgimento ed alla consultazione dei lavoratori.

Ambrosiano Group spa si impegna quindi a:

- rispettare la normativa vigente in campo ambientale;
- valutare i rischi per l'ambiente e predisporre le opportune misure di prevenzione e protezione;
- approntare strumenti organizzativi per le emergenze, il primo soccorso, la gestione degli appalti;
- organizzare idonee attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- prevedere attività di vigilanza per verificare il concreto rispetto, da parte dei lavoratori, delle procedure e delle istruzioni impartite in materia di tutela ambientale.
- acquisire, mantenere, aggiornare e rinnovare le documentazioni e certificazioni di legge per garantire la conformità ambientale;
- attuare periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure;
- risolvere tempestivamente eventuali difformità riscontrate.

40 Razzismo e Xenofobia

Art. 3 Salvo che il fatto costituisca più grave reato, anche ai fini dell'attuazione della disposizione dell'articolo 4 della convenzione, è punito:



Ambrosiano Group SpA.

a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a € 6.000,00 chi propaga idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

3. È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.

3-bis. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232".

40.1 Aree di rischio

Le principali aree di rischio sono rilevate nelle attività compiute per conto di Ambrosiano Group dalle proprie consorziate. Nelle varie attività sono impiegati soggetti provenienti da diverse nazioni e di diverse culture religiose. In tali ambienti è possibile che lo scontro culturale degeneri in una delle fattispecie previste dal precedente punto del Modello.

40.2 Principi generali di comportamento

Nessun comportamento discriminante nella gestione delle risorse umane sarà tollerato durante l'assegnazione degli appalti alle consorziate. In particolare verrà presa in esame l'assegnazione di mansioni usuranti, la gestione dell'orario di lavoro e dei turni, la gestione del lavoro straordinario.

Ambrosiano Group spa, inoltre, promuove all'interno delle strutture dove opera, il rispetto dell'altro e l'integrazione fra le culture presenti. Inoltre, al fine di limitare possibili episodi di razzismo e xenofobia, verranno inviati ai lavoratori delle consorziate dei dossier informativi volti a favorire l'integrazione fra le diverse culture e religioni.

I Compiti dell'ODV

L'Organismo di vigilanza si occupa di ricevere e valutare con la massima attenzione ogni segnalazione riguardante episodi di razzismo o xenofobia che vengano inoltrate tramite e-mail o altri strumenti di segnalazione previsti dal presente modello.

Ricevuta la segnalazione, L'ODV si occuperà di segnalare agli Organi direttivi aziendali l'accaduto. Svolte le opportune verifiche, e concesse le garanzie previste dall'Art. 7 della legge 300/70, verranno applicate le sanzioni disciplinari ritenute congrue in base alla gravità dei fatti contestati, fino alla sanzione massima del licenziamento.



**Ambrosiano
Group SpA.**

REATI TRIBUTARI

LE FATTISPECIE DI REATO

La presente sezione della Parte Speciale si riferisce ai reati in materia di reati tributari come previsto dal D.Lgs 124/19, richiamati dall'art. 25 quinquiesdecies del D.Lgs.231/2001 ed in particolare riporta le singole fattispecie di reato considerate rilevanti per la responsabilità amministrativa di Supporto e Sviluppo srl.

Individua inoltre le cosiddette attività "sensibili" (quelle dove è teoricamente possibile la commissione del reato e che sono state individuate nell'ambito dell'attività di risk assessment) specificando i principi comportamentali ed i presidi di controllo operativi per l'organizzazione, lo svolgimento e la gestione delle operazioni svolte nell'ambito delle sopracitate attività "sensibili". In considerazione dell'analisi dei rischi effettuata, sono stati valutati i reati di:

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
(art. 2, comma 1 e comma 2 bis del D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

La fattispecie si realizza con l'indicazione, nella dichiarazione relativa alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, di elementi passivi fittizi.



Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Si tratta di un reato proprio del contribuente, che si consuma con la presentazione della dichiarazione fiscale (reato istantaneo di mera condotta); per quanto concerne l'elemento psicologico la fattispecie è punibile a titolo doloso, costituito dal fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 del D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

La fattispecie è integrata dalla presentazione di una dichiarazione ove figurino elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi o crediti o ritenute fittizie attraverso il compimento di «operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria» (non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali).

La punibilità della condotta è subordinata alla sussistenza, congiunta, delle seguenti soglie di evasione:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Per quanto concerne l'elemento psicologico la fattispecie è punibile a titolo doloso, costituito dal fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui all'articolo 8 (art. 8, comma 1 e comma 2 bis del D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

Il reato consiste nell'emissione di fatture o altri documenti per operazioni (soggettivamente od oggettivamente, ovvero anche parzialmente) inesistenti, al fine (dolo specifico) di consentire a terzi l'evasione delle imposte. Trattasi di un reato comune che si consuma con l'emissione della fattura o il rilascio di altri documenti.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 del D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

Il comportamento incriminato si realizza attraverso l'occultamento o la distruzione, in tutto o in parte, delle scritture contabili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari. L'elemento psicologico richiesto per



l'integrazione della fattispecie è il dolo specifico del fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 del D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

La norma descrive due condotte diverse: la condotta descritta nel comma 1° consiste nell'alienare simulatamente o compiere altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva al fine (dolo specifico) di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte.

La fattispecie tutela la fase della riscossione erariale e, precisamente, l'interesse rappresentato dalla possibilità di ricorrere utilmente all'esercizio della funzione esecutiva.

La punibilità della fattispecie è condizionata al superamento della soglia di rilevanza di € 50.000 d'imposta. la condotta descritta nel comma 2° consiste nel fornire false indicazioni nella transazione fiscale (elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi) al fine (dolo specifico) di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori. La punibilità della fattispecie è condizionata al superamento della soglia di rilevanza di € 50.000.

IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' A RISCHIO REATO

Le principali aree di rischio vanno ricercate:

- nell'ambito delle procedure amministrative:
- in tutte le aree commerciali in cui non vi sia una reale conclusione della commessa (fase precontrattuale).

Inoltre, un rischio specifico potrebbe manifestarsi nell'adozione di procedure pre-crisi aziendali, in cui il ricorso al credito sia sostenuto da operazione di "sconto", anticipo o cessioni di fatture commerciali.

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico dei Destinatari di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25-quinquiesdecies del Decreto); Pertanto è fatto obbligo per tutti i Destinatari del Modello di:

- osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari applicabili alle fattispecie, nonché il Codice Etico aziendale, le deliberazioni dell'Amministratore Unico e degli altri Organi sociali, le disposizioni dei superiori gerarchici e tutte le politiche e procedure interne che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento:
 - alla gestione della contabilità, alla formazione del bilancio e delle situazioni infrannuali;
 - alla predisposizione, gestione e comunicazione dell'informativa societaria, mirata a fornire ai soci e a terzi un'informazione veritiera, completa e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
 - alle procedure di ricorso al credito bancario;



Ambrosiano Group SpA.

- assicurare il regolare funzionamento della Società e dei relativi organi sociali, garantendo e agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge;

Ai Destinatari del Modello é fatto divieto di:

- effettuare registrazioni contabili non rappresentative dei fatti e degli eventi aziendali;
- rappresentare o inserire nel bilancio civilistico, nelle relazioni annuali o infrannuali, nei bilanci straordinari, ovvero in altre comunicazioni sociali, dati falsi, parziali, fuorvianti o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- alterare i dati e le informazioni destinati alla predisposizione dell'informativa societaria;
- inficiare la comprensibilità di bilanci, relazioni annuali e infrannuali, dell'informativa societaria, di eventuali prospetti di investimento o di documenti consegnati ad istituti di credito allo scopo di ottenere finanziamenti, ad esempio con l'emissione di fatture non collegate ad operazioni contrattuali in essere;
- emettere fatture in assenza di documentazione contrattuale;
- omettere la comunicazione di dati e informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.

PROCEDURE DI CONTROLLO

I Destinatari del Modello, ciascuno nell'ambito della propria competenza, debbono pertanto:

- segnalare al superiore gerarchico o all'Amministratore Unico ogni operazione che abbia carattere di anomalia rispetto alla gestione ordinaria;
- qualora siano formulate ingiustificate richieste di variazione dei criteri di rilevazione, registrazione e rappresentazione contabile o di variazione quantitativa dei dati rispetto a quelli già contabilizzati in base alle procedure correnti, chi ne sia a conoscenza informi tempestivamente l'Amministratore della Società e l'Organismo di Vigilanza;
- la bozza di bilancio sia sempre messa a disposizione dell'Amministratore Unico;
- i documenti riguardanti l'attività di impresa siano archiviati e conservati con modalità tali da non permetterne la modificazione successiva, se non nei casi di particolare urgenza e purché di tale modifica rimanga evidenza;
- siano stabilite, in accordo con l'Organismo di Vigilanza, idonee procedure di accesso ai dati, nel rispetto del Reg. EU 679/16 GDPR e successive modifiche e strumenti idonei, che garantiscano l'accesso alle informazioni di impresa solo ai soggetti autorizzati.



**Ambrosiano
Group SpA.**